



**Progetto:** Compliance ex D.Lgs. 231/01

**Documento emesso da:** O.d.V.

**Approvato dal C.d.A in data 12/11/2015**

REV:03 -.

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.Lgs. 231/01**

Il presente Modello è stato adottato con provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2015

## INDICE:

PARTE GENERALE .....	5
INTRODUZIONE .....	5
Il D.LGS. 8 GIUGNO 2001 n. 231 .....	6
1.a La responsabilità amministrativa degli enti .....	6
1.b I reati presupposto .....	7
1.c Le sanzioni .....	12
1.d L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato .....	14
2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	16
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE .....	19
3.a Premessa .....	19
3.b Principi e Finalità .....	20
3.c Natura, destinatari e riferimenti .....	21
3.d Metodologia .....	22
3.e Struttura del Modello .....	27
3.f Adozione e aggiornamento del Modello .....	29
4. LA SOCIETÀ SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE .....	31
4.a Informazioni generali .....	31
4.b I clienti .....	32
4.c I servizi .....	32
4.d Sede ed Organizzazione ambiente informatico .....	33
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	35
5.a I requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	35
5.b. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza .....	36
5.c Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	38
5.d Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	39
5.e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari .....	41
5.f Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	42
5.g Conservazione delle informazioni .....	43
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO .....	44
6.a Principi generali .....	44
6.b Sanzioni e misure disciplinari .....	45
7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	47
7.a Attività informativa .....	47
7.b. Formazione del personale .....	47
PARTE SPECIALE .....	49
8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO .....	50
8.a Introduzione .....	50
8.b. Protocolli generali di prevenzione .....	50
8.c. Sistema organizzativo ed autorizzativo .....	52
8.d Processo decisionale .....	54
8.e Controllo di gestione e flussi finanziari .....	55
8.f Sistemi informativi e applicativi informatici .....	56

8.g Archiviazione della documentazione .....	56
<b>9. PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIA AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 SIA DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012) .....</b>	<b>57</b>
9.a Nozioni e definizioni .....	57
9.b La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) .....	61
I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12.....	69
9.c I processi sensibili .....	73
9.d Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo ....	76
9.f I compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	80
<b>10. PARTE SPECIALE B: I REATI SOCIETARI.....</b>	<b>81</b>
10.a La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto).....	81
10 b. I processi sensibili .....	85
10.c. Principi generali di condotta e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	86
10.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	89
10.e Istruzione e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	93
<b>11. PARTE SPECIALE C: I REATI INFORMATICI ED I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>95</b>
11.a La tipologia dei reati informatici (art. 24 bis del Decreto).....	95
11b. Le tipologie di delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25nonies del Decreto).....	108
11 c. I processi sensibili .....	110
11.d Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	113
11.e Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	115
11.f Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	118
<b>12. PARTE SPECIALE D: I REATI TRANSNAZIONALI .....</b>	<b>119</b>
12. a Le tipologie di reato.....	119
12b. I processi sensibili .....	127
12.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.	128
12.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	128
12.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	129
<b>13. PARTE SPECIALE E: I REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>130</b>
13.a La tipologia dei reati.....	130
13.b I processi sensibili .....	136
13.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.	138
13.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	140
13.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	156
<b>14. PARTE SPECIALE F: I REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....</b>	<b>157</b>
14.a La tipologia dei reati.....	157
14.b I processi sensibili .....	162
14.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.	163
14.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	164
14.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	164
<b>15. PARTE SPECIALE G: I REATI DI FALSO NUMMARIO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....</b>	<b>166</b>
15.a La tipologia dei reati.....	166
15.b I processi sensibili .....	167
15.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.	167

15.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	168
15.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	169
<b>16. PARTE SPECIALE I: I REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>170</b>
16.a La tipologia dei reati.....	170
16.b I processi sensibili .....	174
16.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.	175
16.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	176
16.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	177
<b>17. PARTE SPECIALE K: I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED INDUZIONE INDEBITA A DARE E PROMETTERE UTILITA' .....</b>	<b>178</b>
17.a La tipologia dei reati.....	178
17.b I processi sensibili .....	180
17.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.	181
17.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo .....	181
17.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	182

## PARTE GENERALE

### INTRODUZIONE

Il presente documento deriva dall'aggiornamento del documento precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2014.

Tale adeguamento procedurale induce nella documentazione relativa al D.Lgs. 231/2001 un immediato aggiornamento sia nella mappatura dei rischi, sia nella definizione dei processi di controllo delle attività.

Le attività di regolamentazione e controllo delle attività a rischio di commissione reato sono sintetizzate nel presente documento ma presentano un maggiore e più efficace dettaglio nelle procedure emesse dai singoli dirigenti.

Il Modello Organizzativo della società è da intendersi quindi costituito dall'insieme di regole e/o procedure definite in un sistema documentale formalizzato unito a principi di ordine generale contenuti nel presente documento e nelle relative parti speciali.

La documentazione descrittiva delle attività dell'impresa (Procedure e/o Istruzioni, Manuali Operativi, ecc.) insieme a quanto contenuto nel presente documento costituisce quindi la risposta dell'azienda al rischio di commissione reato individuato nell'attività di risk-assessment di cui esiste documentazione a parte.

Per una lettura congruente ed efficace si consiglia di prendere in considerazione la documentazione di risk-assessment, il presente documento e la documentazione descrittiva dell'attività dell'azienda.

Il presente documento è stato redatto a cura dei Membri dell'Organismo di Vigilanza come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

## Il D.LGS. 8 GIUGNO 2001 n. 231

### 1.a La responsabilità amministrativa degli enti

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D. Lgs. N. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (d'ora in poi, per brevità, anche il 'Decreto'), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, allineandosi ad un più vasto quadro normativo europeo<sup>1</sup>, ha introdotto, per la prima volta in Italia, rivoluzionando i principi generali di imputazione<sup>2</sup>, un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale<sup>3</sup>) a carico degli enti<sup>4</sup>, in relazione alla commissione di alcune specifiche tipologie di reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del reato, o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero predeterminato di reati e non è sanzionabile per qualsiasi altra fattispecie commessa durante lo svolgimento delle proprie attività.

<sup>1</sup> In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Come sarà illustrato nel prosieguo, il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001

<sup>2</sup> Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. proc. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda

<sup>3</sup> Tale responsabilità è, però, di fatto penale, sia in ordine all'impianto di legge che è prettamente penalistico, sia per il sistema di correlazione reato pena (pecuniaria, interdittiva e confisca), sia per la qualifica di imputato che viene a rivestire l'ente, sia, soprattutto, per la natura penale del processo instaurato a fronte della responsabilità da Decreto, processo a tutti gli effetti disciplinato dal codice di procedura penale, con esercizio dell'azione in capo al P.M. e potere istruttorio, decisivo e sanzionatorio della magistratura penale.

<sup>4</sup> Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, singolarmente considerati 'Ente' o se collettivamente indicati, 'Enti', ivi compresi gli enti no profit in ragione del vincolo associativo e le cosiddette società miste a partecipazione pubblica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti i reati che comportano il coinvolgimento penale dell'ente, denominandoli "reati presupposto".

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente è punibile solamente nel caso in cui sussistano specifici presupposti, oggettivi e soggettivi, aventi valore di criteri di imputazione.

La *prima condizione oggettiva* è il rapporto organico sussistente tra l'autore del reato e l'ente: è necessario cioè **che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.**

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "**posizione apicale**", che rivestono posizioni di rappresentanza, assistenza e direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate;
- soggetti "**subordinati**", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, piuttosto che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, per evitare che l'ente possa aggirare la normativa delegando all'esterno attività che possono integrare fattispecie di reato.

La *seconda condizione oggettiva* è rappresentata dal concorrere, anche alternativamente, dell'**interesse o vantaggio della società**, laddove per interesse si intende l'utilità potenzialmente perseguita, anche se non materialmente ottenuta, mentre con vantaggio si configura l'obiettivo realizzato, seppur non voluto, sia esso rappresentato da un vantaggio economico, reputazionale o di qualsiasi altra natura.

### **1b. I reati presupposto**

La prima tipologia di reati cui, secondo il Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono

dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

Successivamente il Legislatore ha varato la Legge n. 48, entrata in vigore il 5 aprile 2008, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Con tale norma sono state apportate modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed è stato introdotto l'art. 24 bis al D. Lgs. 231/01, per la punibilità dell'Ente in relazione ai **delitti informatici** e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 *ter*- *quinq*ues, 617 *quater* e *quinq*ues, 632 *bis*-*quinq*ues, 617 *quater* e *quinq*ues, 635 *bis*-*quinq*ues, 640 *quinq*ues del codice penale. Trattasi, in particolare, dei seguenti reati:

- Falsificazione di documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* cod. pen.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinq*ues cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quater* cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quinq*ues cod. pen.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen).

L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

Con legge n. 99 del 2009 è stato inserito l'art. 25 bis1, concernente **i delitti contro l'industria ed il commercio**, quali:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 c.p.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come poi modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ. e 174 bis T.U.F.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 e dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater n.1*, 600 *quinquies*, 601 e 602 cod. pen.), con particolare riferimento alla pornografia minorile.

Anche se Società per Azioni Autostrade Centro Padane non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005, la c.d. Legge Comunitaria e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*; artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 58 del 1998).

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

In seguito, la Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale** (art. 416 cod. pen.; art. 416 *bis* cod. pen.; art. 291 *quater* DPR n. 309/1973; art. 74 DPR n. 309/1990; art. 648 *bis* cod. pen.; art. 12 D.Lgs. n. 286/1998; art. 377 *bis* cod. pen.; art. 378 cod. pen.). La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Il Legislatore è nuovamente intervenuto con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, e ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto che prevede la responsabilità amministrativa della Società nelle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle **norme antinfortunistiche** e sulla **tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Con D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 è stato, poi, introdotto l'art. 25 – octies, per la punibilità dell'Ente in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

La già citata L. n. 99 del 2009 ha introdotto l'art. 25 novies riguardante **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore** di cui agli art. 171 co.1 lett. a bis, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 633/1941.

Più recentemente, la L. 116 del 2009, senza tener conto della numerazione già prevista dalla L. 99/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 un ulteriore art. 25 novies (attualmente correttamente 25 decies, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2011) avente ad oggetto il **reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art.377 bis c.p.).

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, entrato in vigore

il 16 agosto 2011, ha introdotto l'art. 25 undicies in tema di **reati ambientali**, estendendo la portata del Decreto ai reati di cui all'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11, art. 256 e 260 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre che degli art. 8, c. 1 e 2 e 9, c. 2 D.Lgs. n. 202/2007.

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal Decreto e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. Lgs. n. 152/2006);
- sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Inoltre, il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) ha introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Infine con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, nel **D. Lgs. 231/01 all'art. 25-ter, comma 1**, viene aggiunta la lettera **s-bis**), che richiama il nuovo delitto di **corruzione tra privati**, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile e all'art. 25, comma 3°, viene inserito il reato di “**induzione indebita a dare o promettere utilità**” di cui all'art. 319-quater c.p.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Di recente emanazione l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n. 292 del 17-12-2014, che ha introdotto l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto “**Autoriciclaggio**”, oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).

In riferimento a questo si prende a riferimento la circolare del 12 Giugno 2015 n° 19867 con riserva sulla interpretazione circa la presa in considerazione dei reati prodromici al reato di autoriciclaggio.

### 1.c. Le sanzioni

Nel caso in cui si verificano le condizioni descritte precedentemente, consistenti tanto nella commissione del reato, quanto nella sussistenza dei requisiti per l'imputazione della responsabilità

alla società, quest'ultima, fermo restando la responsabilità penale del soggetto agente, subirà la comminatoria delle seguenti sanzioni, classificabili in tre tipologie di massima:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie.

Le sanzioni pecuniarie, accertato l'illecito, trovano sempre applicazione: vengono applicate per quote, in numero compreso tra 100 e 1000.

L'importo di una quota varia da euro 258 ad euro 1.549. La determinazione dell'ammontare delle quote e del valore di ciascuna spetta al giudice, in relazione alla situazione economica e alla dimensione dell'ente a vantaggio o nell'interesse del quale il reato è stato commesso.

L'ammontare della sanzione è complessivamente dato dalla moltiplicazione del numero di quote per il loro valore.

La sanzione può essere ulteriormente ridotta nel caso in cui siano state attuate da parte dell'ente trasgressore condizioni riparatorie (ravvedimento operoso).

Le sanzioni interdittive, applicabili solo per ipotesi di particolare gravità (reiterazione degli illeciti, profitti rilevanti, gravi carenze organizzative che hanno facilitato il prodursi del crimine) e solo laddove espressamente previste dal dettato penale, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze del TULPS o altro, concessioni funzionali all'esercizio dell'impresa ed alla commissione del reato;
- divieto di contrarre con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e/o revoca di quelli già erogati;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Appare intuibile come le sanzioni interdittive siano di tale gravità da costituire, di fatto, la "morte civile" della società, inibendo la prosecuzione di qualsiasi attività, il ricorso al credito, l'instaurazione di rapporti commerciali e, spesso, lo stesso contatto con gli organi di stampa (in esecuzione del divieto di pubblicizzare attività o servizi) onde contenere il danno reputazionale connesso al reato.

Inoltre, poiché l'applicazione delle sanzioni incide direttamente sugli interessi economici della società, oltre che, ovviamente sull'immagine e la credibilità della stessa nel mercato di riferimento, in caso di commissione di reato, i soci potrebbero legittimamente esperire azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti, qualora questi ultimi non avessero adottato il Modello Organizzativo o avessero eluso l'applicazione dei principi organizzativi che ne derivano.

Le sanzioni accessorie, eventualmente applicabili, sono quelle previste dalle specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione sentenza e notifica agli eventuali Albi o Associazioni di categoria; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile etc..).

**1. d. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato**

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza, di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza');
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel modello.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché, in tal caso, l'ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Si tratta, in questo caso, di una vera e propria **colpa in organizzazione**: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

I successivi commi III e IV del citato art. 6 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b) (soggetti apicali o in posizione subordinata). Segnatamente, è ivi previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Sotto un profilo formale, pertanto, **l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo**, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, **l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.**

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

## 2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

È lo stesso decreto a stabilire i criteri di validità del Modello Organizzativo, statuendo all'art. 6, comma 2 che i modelli debbano:

- individuare le attività in cui possono essere commessi reati, ovvero effettuare un'attenta **mappatura dei rischi** che prenda le mosse dall'analisi del contesto aziendale, dei processi, delle prassi etc. per evidenziare in quale area/settore/processo/funzione di attività aziendale e secondo quali modalità si possano creare occasioni di reato e/o, comunque eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del Decreto;
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ovvero procedere alla stesura del sistema di controllo interno, da intendersi quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, e connesso sistema di deleghe e responsabilità funzionali a contrastare/ridurre efficacemente i rischi identificati;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, predisponendo, attuando e, ove necessario, aggiornando un'effettiva attività di auditing da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (*id est* Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il riferimento va, ovviamente, in primis, alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014.

Le indicazioni di tale ultimo documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto Legislativo, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice di condotta;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo ed individuazione dei criteri per la scelta di tale organismo.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza* di ogni operazione, cosicché, da un lato, si assicuri la completa *tracciabilità delle scelte*, cioè la costante visibilità delle stesse (ad es. mediante apposite evidenze documentali) per consentire l'individuazione di specifici profili di responsabilità, oltre che delle motivazioni sottese ad ogni decisione, dall'altro si tenda all'*oggettivazione dei processi decisionali*, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni rilevanti per l'azienda, si prescinda da valutazioni personalistiche ed estemporanee, facendo riferimento, invece, a criteri precostituiti, logiche condivise e procedure prefissate;
- applicazione del principio di *separazione delle funzioni* (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- *documentazione dei controlli*, secondo il medesimo criterio di tracciabilità già definito per le decisioni;
- previsione di un *adeguato sistema sanzionatorio* per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

E' opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

Pertanto, volendo riassumere in poche battute la logica del Decreto, può dirsi che il Modello Organizzativo opera quale causa di non punibilità solo se è:

- **specifico**, ovvero tagliato sulla realtà aziendale e non frutto di mero “copia incolla” da Modelli reperibili altrove;
- **concreto**, ovvero non caratterizzato da una formale enunciazione di principi e/o coincidente *in toto* con il Codice Etico;
- **efficace**, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato commesso;
- **effettivo**, ovvero se è effettivamente attuato, cosicché il suo contenuto trovi applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno;
- **efficiente** ovvero che preveda procedure e presidi integrati con quelli già in atto nell’ente e non sovrabbondanti e/o eccessivamente invalidanti rispetto alla funzionalità ordinaria;
- **dinamico**, ovvero capace di allinearsi ai cambiamenti che l’ente vive, oltre che alle modifiche del contesto economico e legislativo.

Preziose indicazioni sulle caratteristiche del Modello e/o sulla corretta interpretazione delle statuizioni del Decreto sono giunte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda la nota Ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 09.11.2004 che ha declinato una sorta di decalogo in tema di applicazione del Decreto, dal cui contenuto, pur se non prescrittivo, non può prescindere.

### 3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE

#### 3.a Premessa

Si è detto che la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto, sussiste in quelle ipotesi in cui venga contestato alla Società di avere un'organizzazione d'impresa colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura, e la Società non sia in grado di dare la prova contraria.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della Società di un Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, nel caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa in organizzazione, ossia ad una sottostante negligenza strutturale che consenta all'ente di avvantaggiarsi o tollerare comportamenti illeciti che possono, anche indirettamente, procurare benefici.

Preso atto della normativa in vigore e della sua valenza, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed essendo altresì consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, a tutela dell'immagine propria e delle aspettative dei propri partner, avendo altresì l'obiettivo di consolidare la cultura dell'integrità, **Società per Azioni Autostrade Centro Padane ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo richiamato dal Decreto.**

Scopo del Modello è, in particolare, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure, presidi e flussi comunicativi atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto, destinato a fornire un'adeguata informazione ai dipendenti a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati, oltre che idoneo a fungere da elemento di dissuasione e di controllo.

Il Modello si integra con il sistema di governo della Società, a supporto di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Secondo le previsioni del Decreto, inoltre, Società per Azioni Autostrade Centro Padane auspica che, nella denegata ipotesi di accadimento di un reato, il Modello possa, previa verifica da parte degli organi competenti della sua idoneità e concreta attuazione, fungere da esimente della responsabilità amministrativa della stessa Società.

Affinché il Modello adottato da Società per Azioni Autostrade Centro Padane svolga la sua fondamentale funzione deve infatti dimostrare una sua capacità in concreto di evitare reati della specie richiamata dal Decreto.

Tale capacità si esplica in primo luogo nella verifica del costante rispetto del Modello ed in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare, anche – ma non solo<sup>5</sup> - a mezzo dell' Organismo di Vigilanza, una pluralità di segnali, indici ed anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi.

### **3.b Principi e Finalità**

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Società per Azioni Autostrade Centro Padane la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di commissione di un reato presupposto, in un illecito passibile di sanzioni non solo in capo all'autore del reato, secondo i criteri di imputazione della responsabilità penale, ma anche, ai sensi del Decreto idoneo a determinare il coinvolgimento della Società, per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01;
- ribadire che tali condotte criminose sono fortemente censurate da Società per Azioni Autostrade Centro Padane, anche qualora foriere di un vantaggio economico o di altra natura per la stessa, in quanto contrarie alle disposizioni di legge, ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'ambito della propria attività aziendale, oltre che dannose per gli stessi interessi societari;
- consentire a Società per Azioni Autostrade Centro Padane di ottimizzare il proprio sistema di governo e, di conseguenza, la propria efficienza aziendale anche contro il rischio di frodi interne;
- garantire a Società per Azioni Autostrade Centro Padane la piena attuazione dei principi e delle regole che animano il Modello, secondo le direttive emerse all'esito dell'attività di *risk assessment* e *risk management*;
- permettere a Società per Azioni Autostrade Centro Padane, grazie ad un'azione di monitoraggio continua ed efficace, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare

---

<sup>5</sup> Società per Azioni Autostrade Centro Padane, fermo restando le prerogative e le caratteristiche dell'O.d.V, al quale sarà garantita piena facoltà di azione, in attuazione del proprio mandato, intende, altresì, promuovere una cultura del controllo e della legalità da condividersi a tutti i livelli aziendali, favorendo la comunicazione e sinergia di tutte le funzioni operative e/o di supporto all'ente, nell'ottica di una più pervasiva Responsabilità Sociale d'Impresa.

non solo la commissione degli illeciti, ma anche di tutte quelle condotte, comunque, elusive del Modello che potrebbero sfociare in un reato e/o produrre le condizioni, opportunità, incentivi o falle che ne favoriscono la realizzazione;

- assicurare a tutte le funzioni aziendali l'esistenza di regole chiare che consentano a ciascuno di agire con piena responsabilità e consapevolezza, mediante la definizione di compiti, autorità, deleghe e iter autorizzativi, oltre che di procedure e evidenze documentali o telematiche da rispettare, al fine di espletare le mansioni assegnate conformemente al Modello;
- garantire a tutto il personale aziendale la corretta formazione mediante moduli personalizzati, favorendo la richiesta di chiarimenti o aggiornamenti che possano essere utili alla concreta attuazione del Modello;
- sollecitare il confronto costruttivo sul Modello e sul suo costante aggiornamento, sostenendo l'attività di controllo e vigilanza propria dell'Organismo di Vigilanza anche mediante l'instaurazione di validi canali comunicativi da e verso lo stesso Organismo.

### 3.c Natura, destinatari e riferimenti

Il presente Modello costituisce regolamento interno della Società ed è vincolante per la medesima a partire dalla sua adozione.

Non si tratta quindi di uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale", ma, certamente, di quest'ultima è consequenziale espressione.

Anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida, uno degli obiettivi del presente modello è di realizzare una stretta integrazione con il Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Ciononostante, diversamente dal Codice Etico non ha natura descrittiva, ma prescrittiva, tanto per Società per Azioni Autostrade Centro Padane, nelle persone dei suoi amministratori e dipendenti, quanto per i restanti destinatari, in forza di espresso richiamo contrattuale.

Per destinatari si intendono soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con Società per Azioni Autostrade Centro Padane, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (distributori, agenti, appaltatori, *outsourcer*, manutentori informatici etc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei processi sensibili, oltre che soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di Società per

Azioni Autostrade Centro Padane sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (in senso lato i consulenti).

La società detiene partecipazioni in altre società, incluse controllate, e produce un bilancio consolidato.

Il presente Modello ha altresì tenuto conto, ove compatibile e quale riferimento ideale, di:

- Codice di Autodisciplina per la Corporate Governance ed i Principi di Pratica Professionale in tema di Revisione e/o gli I.S.A. (International Standards on Auditing);
- Co.SO Report, limitatamente alle cinque componenti del controllo interno e alle schede di rilevazione;
- Linee Guida Confindustria;
- Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile;
- Codice della Privacy e Raccomandazioni Garante per gli aspetti associabili alla prevenzione dei reati;
- Best practices di organizzazione aziendale.

### **3.d Metodologia**

Affinché il Modello Organizzativo di Società per Azioni Autostrade Centro Padane soddisfi quei criteri di efficacia, specificità, attualità e coerenza raccomandati dalle Linee Guida predisposte e richiamati dalla giurisprudenza, in difetto dei quali risulterebbe una mera enunciazione di principi del tutto sconnessa rispetto all'operatività aziendale e, per l'effetto, priva dell'auspicata funzione esimente che il Decreto gli assegna, la fase di impostazione si può sintetizzare nelle seguenti attività che si riportano per completezza di esposizione:



### 1) Disamina contenuti

Secondo lo schema che precede, quale prima fase del progetto di adeguamento ai dettami sanciti dal D.Lgs. 231/01 si è ritenuto opportuno condividere con il management aziendale e lo staff dirigenziale i contenuti normativi dello stesso decreto, descrivendo loro gli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione della normativa, i presupposti, il regime sanzionatorio ed interdittivo, i requisiti fissati dalla legge per l'efficacia esimente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, le caratteristiche, le finalità e la composizione dell'Organismo di Vigilanza, l'attuazione di un sistema disciplinare, la gestione delle risorse finanziarie, il Codice etico e quant'altro utile a far intendere la portata della normativa in oggetto.

Quanto sopra è stato indispensabile per coinvolgere con consapevolezza il Management societario nell'attuazione di un modello di *governance* che non fosse vissuto come estraneo ed imposto alla società, ma potesse divenire reale strumento di conformità legale e prevenzione degli illeciti, coerentemente con la cultura aziendale.

### 2) Rilevazione della situazione as is

A tale fase di confronto circa i contenuti del Decreto, è seguita l'attività - corrispondente alla fase 2 dello schema che precede - di analisi dell'ambiente aziendale, delle attività e della struttura organizzativa di Società per Azioni Autostrade Centro Padane che ha portato all'identificazione delle principali aree aziendali e dei relativi responsabili di funzione, così da poter procedere ad una preliminare mappatura delle aree sensibili al rischio reato, con individuazione del sistema di controllo interno in essere e delle procedure aziendali già adottate nell'operatività aziendale.

Tale fase ha preso l'avvio, innanzitutto, dall'esame della documentazione a rilevanza pubblica e/o di solo uso aziendale, necessaria alla comprensione del contesto interno ed esterno di riferimento per la

Società (ambiente aziendale, societaria, compagine ed organizzazione, settore produttivo e/o di servizio della stessa, attività aziendale e operatività della stessa etc..).

In questa fase sono state preliminarmente raccolte la documentazione e le informazioni utili alla macro definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

Attraverso l'analisi della documentazione sono stati individuati, in via preliminare, i Processi Sensibili e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte, nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento. Nell'ambito di tali verifiche sono stati anche individuati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun Processo Sensibile (key officer) per la successiva fase di indagine.

Concretamente si è proceduto all'analisi dell'ambiente, dell'organizzazione, delle strategie, della politica e visione aziendale, tanto nel dettaglio, dei singoli processi aziendali.

Successivamente si è proceduto ad effettuare delle interviste ai soggetti che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale (c.d. key officer), individuati nella fase precedente, al fine di cogliere gli aspetti salienti del ruolo/funzione e del/dei relativi processi di competenza, ovvero i processi (o fasi di essi) in cui la funzione/area/posizione organizzativa è coinvolta.

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa sono stati indagati in particolare i seguenti elementi:

- organizzazione interna;
- grado di autonomia finanziaria;
- principali attività svolte dalla funzione o di cui essa è responsabile;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;

- attività formativa ed informativa prevista;
- attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- procedura di comunicazione di dati e informazioni verso la direzione dell'area organizzativa interessata e i vertici aziendali;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Con riferimento invece ad ogni processo in esame sono stati rilevati, a livello esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:

- chi svolge ogni singola attività rilevante del processo e chi è il soggetto qualificabile come c.d. Process Owner;
- quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;
- quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;
- quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;
- come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;
- chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;
- quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;
- quali sono gli indicatori (economici, quantitativi, strategici) più significativi per stabilire il livello di rilevanza connesso al singolo processo e qual è la loro quantificazione (in termini di valore, di numerosità o di ricorrenza).

Le informazioni rilevate a livello di singoli Process Owner sono state classificate in relazione ai Processi Sensibili identificati, che sono stati quindi approfonditi ed eventualmente integrati. Per ciascun processo è stata predisposta un'apposita scheda di rilevazione e formalizzazione delle informazioni.

I documenti predisposti sono stati condivisi con i rispettivi Process Owner.

I soggetti intervistati, a riscontro della descrizione dei processi resa durante l'intervista, hanno fornito flow check (con estratti di documenti reali), onde fornire evidenze documentali al processo aziendale (ad es. per gli acquisti, sequenza di documenti dall'individuazione del bene/servizio oggetto di fornitura, alla richiesta di preventivi, accettazione, predisposizione e validazione ordine, verifica

consegna, autorizzazione pagamento, disposizione pagamento etc..sino all'archiviazione della corrispondente fattura).

Sono state condotte sessioni di audit in azienda, affiancando il personale nell'operatività aziendale, onde conoscere prassi e/o indicazioni non altrimenti riscontrabili e valutare il contesto aziendale autonomamente.

Sulla base della rielaborazione delle schede di rilevazione e di un confronto con i singoli Process Owner, per eventuali integrazioni/precisazioni, in questa fase si è completata l'analisi di risk assessment, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:

- effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

Alla mappatura dei processi aziendali è seguita l'analisi di ciascuna fattispecie di reato, con esclusivo riferimento ai reati presupposto rilevanti ex Decreto, onde individuare e valutare le relative modalità di accadimento in ambito aziendale, la loro probabilità, il loro impatto e le attuali misure a presidio. L'analisi e la valutazione di "risk assessment" si è incentrata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna area/ambito organizzato, per le principali delle quali sono state ipotizzate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei Reati.

### 3) Gap Analys e Action Plan

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo (c.d. Gap Analysis) con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla "best practice" affermatasi in materia. In particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli;

così da determinare, per ciascuna fattispecie di reato potenzialmente commissibile, il grado di rischio effettivo.

Tale analisi e risultanze hanno trovato sede nel documento denominato “Risk Assessment” che in questa sede espressamente si richiama e che rimane a disposizione dell’Organismo di Vigilanza e dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto alla metodologia di risk assessment adottata e alla descrizione di dettaglio di tali fasi si rimanda al documento sovracitato.

Sulla base della rilevazione della situazione esistente (in relazione alle singole fattispecie di area/attività “sensibili”, alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti), è stata valutata: a) l’adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne l’eventuale realizzazione; b) l’effettività dei protocolli esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli.

In questa fase sono stati valutati e condivisi gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati, in funzione di un’analisi di costo-beneficio che ha considerato da un lato i costi, anche organizzativi, legati all’azzeramento dei gap e, dall’altra, l’effettivo beneficio alla luce dell’effettiva consistenza del rischio di commissione dei reati correlati.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività:

- ridurre la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- mantenere “snello” il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

### **3.e Struttura del Modello**

Il Modello è suddiviso nella presente “Parte Generale”, che ne contiene i punti fondamentali e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, del sistema sanzionatorio e della comunicazione e formazione, e in “Parti Speciali” il cui contenuto è costituito dalle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all’interno di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, nelle fattispecie di dettaglio espressamente richiamate nel documento di Risk Assessment che ivi abbiasi per riportato e trascritto.

La documentazione relativa al risk assessment evidenzia anche i reati la cui commissione non è realizzabile all’interno dell’attività dell’azienda oppure la cui commissione non comporta un interesse o un vantaggio per quest’ultima. A seguito di un’attenta attività di mappatura delle attività sensibili, non si sono ritenuti ipotizzabili, per Società per Azioni Autostrade Centro Padane, tutte le restanti

fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 (i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i reati di market abuse ed insider trading, i reati di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché i reati contro la personalità individuale e i reati in violazione del diritto di autore, alcune tipologie di reati ambientali e di reati contro l'industria ed il commercio, come meglio rappresentato nell'elenco reati non applicabili di cui al documento di Risk Assessment), in quanto trattasi di attività *prima facie* non espletabili da Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

L'attività di risk assessment ha comunque preso in considerazione tutte le tipologie di reato identificate dalla normativa vigente come reati presupposto.

Poiché, però, ogni tipologia di reato presupposto, seppur non inserita nel presente Modello, è stata presa in considerazione nell'attività di risk assessment che ha preceduto la stesura del presente Modello, si rimanda al documento denominato "Risk Assessment" per apprezzare le motivazioni che hanno determinato la scelta di escludere dalla trattazione le menzionate ipotesi di illecito.

Nella "Parte Speciale" trovano luogo anche i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il documento denominato "*Risk assessment*" finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il documento denominato Codice Etico esplicitante i principi vincolanti per la Società;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, job description, statuto). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società;
- tutti i documenti espressamente richiamati.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifiche Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Direttore di Società per Azioni Autostrade Centro Padane il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

### 3.f Adozione e aggiornamento del Modello

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria e dal Decreto, Società per Azioni Autostrade Centro Padane ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione, l'Organo deputato all'adozione del Modello.

Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Le responsabilità circa la sua attuazione sono definite all'interno dei documenti operativi (procedure, manuali, regolamenti, ecc.)

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso C.d'A.. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza strutturalmente diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

In ogni caso, il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con provvedimento del C.d'A., anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza

Eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al C.d.A., affinché questo possa eseguire le delibere di sua competenza.

È peraltro riconosciuta ai soggetti espressamente nominati dal C.d'A. quali Responsabili 231 (ad es. DG o altro), se più di uno anche disgiuntamente tra di loro, la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di *carattere esclusivamente formale*, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il C.d'A. e l'Organismo di Vigilanza.

Eventuali aggiornamenti alle procedure operative potranno essere proposte oltre che dall'Organismo di Vigilanza, anche dai Responsabili di funzione, anche disgiuntamente tra di loro, e dai medesimi verificate, ove rese opportune da modifiche nell'organizzazione e/o dall'inserimento di nuovi prodotti e/o servizi, oltre che connesse all'implementazione di nuove risorse tecnologiche.

In ogni caso, tali procedure dovranno essere poste all'attenzione del C.d'A. entro la prima adunanza utile.

## 4. LA SOCIETÀ SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE

### 4.a Informazioni generali

*Sintesi della storia aziendale e settore di attività*

*Denominazione:* SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE

*Sede Legale:* Via San Felice, 26100 Cremona

*Oggetto sociale:* La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione in Italia ed all'estero di autostrade o tratte autostradali, compresa l'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda già assentita di concessione. Svolge altresì tutte le attività analoghe, quale opere pubbliche o di pubblica utilità strumentale o ausiliare del servizio autostradale. In questo ambito si intendono comprese:

- a) lo sfruttamento diretto o indiretto di strutture dell'azienda da ampliare e/o potenziare, e/o da realizzare ex novo, per l'esercizio di attività di telecomunicazioni, di servizi, di utilità;
- b) l'acquisto, la vendita, l'affitto, la costruzione di beni mobili ed immobili utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare la costruzione e gestione, anche a mezzo di terzi, di installazioni nelle zone delle strade per servizi accessori.

Le attività sopra elencate possono essere svolte anche in raggruppamenti, consorzi o società.

Essa può compiere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale e industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e che sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione nonché dagli organi sociali nell'ambito delle loro competenze ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni in enti aventi fini analoghi.

*Data di costituzione:* 1960 – attiva dal 1971

*Iscrizione Reg. impr.:* Cremona 00114590193

*Iscr. C.C.I.A.A. di Cremona in data 27/01/1961*    *Iscrizione REA:* n. 69195

*P. IVA:* n. 00620080804

*Capitale sociale Euro:* 30.000.000 interamente versato

*Amministrazione:* Consiglio di Amministrazione

*Controllo contabile:* Società di Revisione Pricewaterhousecoopers S.p.a.

*Forma:* Comitato Esecutivo

*Collegio Sindacale attivo:* 7 membri

#### **4.b I clienti**

Inizialmente Società per Azioni Autostrade Centro Padane opera con clientela diversificata sia privata (persone che transitano nel tratto autostradale gestito dalla società) che pubblica (pubbliche amministrazioni che operano nella zona di competenza della società).

#### **4.c. I servizi**

La Società per azioni Autostrade Centropadane, nata nel 1960 e attiva dal 1971, si estende sul territorio di due regioni: Emilia Romagna e Lombardia, gestendo in concessione 88.6 km di autostrada, da Piacenza a Brescia, e la diramazione per Fiorenzuola D'Arda, raccordando la A21 con la A1 e la A4 e gestisce il raccordo Ospitaletto - Montichiari.

Il traffico che percorre questo tratto autostradale è caratterizzato da motivi trasportistici e commerciali.

Presso tutte le stazioni è possibile pagare il pedaggio con Telepass, Viacard, carte di credito e bancomat.

Centropadane è la concessionaria con il più elevato livello di esazione in Telepass; la tratta autostradale si caratterizza per l'impiego diffuso di tecnologie avanzate. Gli obiettivi principali che rendono efficace e redditizia questa scelta sono: garantire elevati standard di sicurezza; garantire fluidità e convenienti tempi di percorrenza per le persone e le merci; monitorare, telecontrollare e gestire le reti, le macchine e le attrezzature impiegate; conoscere e gestire i flussi di traffico; innervare il territorio di servizi utili al suo sviluppo.

Centropadane progetta tratte stradali in provincia di Brescia, Cremona, Piacenza, Mantova e Milano; rappresentative delle opere progettate dalla Società sono: la direttissima BS-MI (Brebemi) e l'autostrada "Cremona-Mantova", di cui Centropadane è soggetto promotore dal dicembre 2002.

Ad oggi l'Azienda cerca di differenziarsi sul mercato offrendo ai clienti sempre più servizi come ad esempio:

- Punto Blu
- Punto Affari
- Bs Parking

All'uscita del casello di Brescia Centro, tra il centro di Brescia e l'autostrada A4, è collocato il parcheggio per mezzi pesanti e leggeri gestito direttamente da Centropadane, completo di servizio di protezione video, servizi alla persona, tavola calda e assistenza clienti Punto Blu. L'area dispone di

154 stalli per mezzi pesanti, anche dotati di prese per alimentazione elettrica, e posti auto coperti e scoperti.

Nel campo dell'innovazione e della sicurezza la Società dispone su tutta la tratta di:

- telecontrollo di punti critici mediante 80 telecamere;
- telecontrollo impianti di esazione;
- monitoraggio strutturale permanente del ponte sul fiume Po tramite sensori in fibra ottica;
- controllo del livello idrometrico del fiume Po;
- controllo remoto della funzionalità degli impianti di esazione (MCT);
- reti per telecomunicazioni in fibra ottica;
- una rete di monitoraggio del microclima costituita da 17 stazioni di rilevazione completate da un servizio di previsione a 24 ore e 72 ore in collaborazione con SMR della regione Emilia Romagna e CESI Spa (MI);
- un sistema di segnaletica verticale retroilluminata;
- un sistema di segnaletica orizzontale ad alta rifrangenza;
- un sistema informativo mediante pannelli a messaggio variabile: in accesso, entrata ed itinere;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente ad alta aderenza;
- barriere a tripla onda sulla aiuola centrale e sui rilevati alti.

#### **4.d Sede ed Organizzazione ambiente informatico**

La sede operativa della Società per Azioni Autostrade Centro Padane si trova all'interno di un'ampia area ove sono alloggiati due edifici indipendenti di recente costruzione, adibiti l'uno a centro direzionale, l'altro a centro operativo, ubicati in posizione favorevole rispetto alle principali vie di comunicazione dell'area in prossimità dell'uscita autostradale di Cremona.

La società dispone, inoltre di ulteriore sede, ubicata nel centro di Cremona e di sedi strettamente operative presso ogni casello autostradale ricompreso nel tratto di competenza.

Gli edifici si sviluppano su due piani (PT e primo piano), con sezioni diversificate adibite ad uso ufficio, sala operativa con videoterminali, uffici tecnici, oltre ad aree esterne per la custodia dei mezzi. Tutti i locali della sede sono muniti di impianto di condizionamento con funzione anche di pompa di calore. Il perimetro della sede è interamente soggetto a controllo costante mediante un sistema di video-sorveglianza munito di differenti punti di ripresa.

Su tutti gli elaboratori elettronici aziendali collegati alla rete LAN/WN aziendale è installato un programma antivirus e la gestione è centralizzata.

La Società dispone di impianti per la visualizzazione dei nodi di rete, per il calcolo del transito in entrata e uscita per ogni casello autostradale, con varie possibilità di raggruppamento e di graficizzazione, per le previsioni meteo e l'elaborazione dei dati metereologici forniti dall'SMR e dai punti di rilevazione installati lungo la rete viaria, per la gestione degli apparecchi telepass o dei rapporti mancato pagamento con segnalazione pista, nonché per la visualizzazione e gestione dei cantieri, la gestione dei guasti sugli impianti, la gestione delle richieste di soccorso e sinistri oltre che per le funzioni amministrativo contabili aziendali (gestione gare d'appalto, gestione database magazzino, registrazione fatture e contabilità, elaborazione e archiviazione retribuzioni, controllo accesso dipendenti, gestione personale turnista , etc...).

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.a I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione idonei a prevenire i reati – ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal decreto.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- **l'autonomia e indipendenza:** l'Organismo deve essere inserito come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. Pertanto, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento o trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;
- **la professionalità:** l'Organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- **la continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La

continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente, compatibilmente con l'operatività aziendale;

- **l'onorabilità ed integrità** che coincide, in concreto, con l'assenza di cause di ineleggibilità e/o di condotte manifestamente contrarie all'etica sociale.

Le Linee Guida ammettono che l'organismo di vigilanza possa avere una composizione sia monosoggettiva che pluri-soggettiva. Ciò che rileva è che, nel suo complesso, lo stesso organo sia in grado di soddisfare i requisiti più sopra esposti.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni delle Linee Guida, Società per Azioni Autostrade Centro Padane identifica il proprio organismo di vigilanza (cui è attribuita la denominazione di "Organismo di Vigilanza") in modo che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma e dei requisiti richiesti, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'organismo stesso è preposto.

### **5.b. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

I suoi membri restano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni (al termine dei quali può essere rieletto) o fino alla revoca in conformità a quanto previsto in questo paragrafo.

Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino a quando intervengano nuove nomine deliberate dal C.d'A..

Se nel corso della carica, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza cessa dal proprio incarico, il C.d'A. provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

L'eventuale compenso per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato, è stabilito nel provvedimento del C.d'A. che ha provveduto alla nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo

di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta, a titolo meramente esemplificativo, l'assenza di:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nell'anno precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*);
- condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- precedente qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito o all'attività professionale normalmente svolta - di credito o debito

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, fissato dal C.d'A., su

proposta dell'organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza rendiconta in merito alle spese effettuate nell'ambito delle relazioni periodiche alla Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni – previa sottoscrizione di apposito contratto – avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare alle sue funzioni un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'organismo di controllo interno, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dell'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita decisione del C.d.A..

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'“*omessa o insufficiente vigilanza*” – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – che può risultare, tra l'altro, da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina e/o il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità.

### **5.c Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

Sulla base del testo formale del D.Lgs. 231/2001, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organismo o una funzione già esistente “dell'ente”, caratterizzato dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

La *best practice* nella redazione dei Modelli, in linea con alcune recenti pronunce giurisprudenziali, sconsiglia l'introduzione di soggetti appartenenti agli organi sociali. Ciò al fine di assicurare i necessari requisiti di indipendenza ed autonomia (cfr. *ex multis*: Ordinanza del Tribunale di Roma 4.4.2003).

Non si esclude, soprattutto nell'ambito di composizioni collegiali, che uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza siano interni alla Società, preferibilmente non con incarichi operativi.

La presenza di soggetti interni, ove calmierata da membri estranei alla Società, favorirebbe la reale conoscenza aziendale, l'effettività dei controlli e la continuità d'azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente al C.d'A..

Per una piena aderenza ai dettami del D.Lgs. 231/2001, le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali di Società per Azioni Autostrade Centro Padane; in definitiva, tutti i rapporti nei quali l'organismo è parte, non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve provvedere, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento da sottoporre al C.d'A. per conoscenza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con il C.d'A. o l'Alta Direzione devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'organismo stesso.

Applicando tutti i principi citati alla organizzazione societaria di Società per Azioni Autostrade Centro Padane e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato a un organo collegiale, a composizione mista interna/esterna.

## **5.d Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito:

- di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- di vigilare sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- di vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali;
- di Garante del Codice di condotta.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'attuazione delle attività di controllo previste dal Modello che possono suddividersi in: a) verifiche dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla

società in aree di attività a rischio; b) verifiche delle procedure strumentali per l'effettivo funzionamento del presente Modello;

- condurre ricognizioni, tramite verifiche ispettive interne, dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con i Responsabili di Funzione ed il Responsabile Sicurezza per i programmi di formazione del Personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione nonché di verifica del livello di conoscenza e di comprensione del Modello e del Codice di condotta;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente al management in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è, inoltre, responsabile per le inchieste interne e concerta di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

Per svolgere i propri compiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza hanno libero accesso, nel rispetto della normativa – anche aziendale – in vigore, presso tutte le funzioni della Società, a tutta la documentazione aziendale senza necessità di alcun consenso preventivo e deve essere costantemente informato dal C.d'A. e dai responsabili di funzione:

- a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) sui rapporti rilevanti con Consulenti e Partner.

### **5.e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al C.d'A. ed al management, in merito all'attuazione del Modello, all'attività di Vigilanza svolta e all'emersione di eventuali criticità.

In caso di situazioni straordinarie, quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione e delle disposizioni previste dal Modello, di innovazioni normative che comportino l'urgente necessità di aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza redige apposita comunicazione al C.d'A..

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un regolamento, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Modello. L'Organismo di Vigilanza garantisce la tracciabilità dei propri interventi, mediante la regolare tenuta di un libro verbali, ove annota le verifiche ispettive compiute e le determinazioni più rilevanti.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Il C.d'A. ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

## 5.f Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

### *Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi*

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati in relazione all'attività della società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

Le specifiche delle informazioni oggetto di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza sono specificate in apposito regolamento.

Le segnalazioni – aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello – dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

La gestione di queste informazioni viene fatta dall'azienda in conformità alla normativa vigente in tema di anticorruzione ed in modo particolare in base alla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n°6 del 28 Aprile 2015.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno.

Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

E' prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" (istituzione di apposita casella email organismo.vigilanza@centropadane.it), con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e di risolvere prontamente i casi dubbi.

### Obblighi di informativa relativi ad atti Ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la società, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal C.d'A., dal DG, dai Dirigenti e/o dagli altri Dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari instaurati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

### Organizzazione aziendale e sistema delle deleghe

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato tempestivamente il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla società ed ogni modifica dello stesso, oltre che ogni mutamento significativo dell'organizzazione (progetti di fusioni, incorporazioni, cessioni di rami d'azienda, joint venture etc..) e di *governance* (modifiche statutarie, modifiche inerenti gli organismi di controllo contabile – sindaci, revisori).

### 5.g Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'Organismo di Vigilanza, per tutto il periodo di vigenza dell'incarico e un periodo di 5 anni dalla cessazione dell'incarico. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e al C.d'A., con la sola eccezione delle segnalazioni dei dipendenti che rimangono nella sola disponibilità dell'Organismo di Vigilanza, salvo specifici obblighi di legge.

## 6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

### 6.a Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (così Linee Guida. II, 3).

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

Il sistema sanzionatorio è contemplato nel documento rubricato "Sistema disciplinare ex artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001" da allegarsi al presente modello quale parte integrante ed essenziale.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa i procedimenti disciplinari che dovessero essere adottati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà i soggetti competenti, quali

titolari del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

## **6.b Sanzioni e misure disciplinari**

Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (assistenza, impiegati, responsabili di funzione)

e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei **lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro**, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Se la violazione riguarda i **dirigenti**, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al C.d'A. e al Responsabile Risorse Umane, mediante relazione scritta. Il destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda il DG o un componente del C.d'A., l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al C.d'A. mediante relazione scritta. In questo caso, il C.d'A. può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il C.d'A. può proporre la revoca dalla carica.

I rapporti con le **terze parti** sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento da parte/nei confronti di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

## 7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

### 7.a Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente alle diverse categorie di Destinatari.

Per quanto attiene i Collaboratori della Società, i Fornitori, nonché i Consulenti esterni e gli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole di richiamo all'osservanza dei principi e delle regole fissate nel Modello, in conformità al Decreto.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

Particolare e specifica attenzione è, poi, riservata alla diffusione del Codice Etico, che, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate in generale per il Modello (consegna a tutti i soggetti apicali e dipendenti, affissione in un luogo aziendale accessibile a tutti e pubblicazione sulla intranet aziendale) verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il C.d'A. e l'Organismo di Vigilanza riterranno opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello.

### 7.b. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Responsabile HR che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso. La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista un'apposita edizione del corso.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

A tale sessione formativa di carattere generale, seguirà un piano di formazione personalizzato, quando necessario, effettuata singolarmente (o per gruppi omogenei) per ogni funzione aziendale, finalizzata all'acquisizione ed attuazione degli specifici protocolli aziendali predisposti per la medesima funzione, così da garantirne la piena comprensione e, soprattutto, l'effettiva attuazione degli stessi.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

---

***PARTE SPECIALE***

## 8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

### 8.a Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma a) del Decreto, Società per Azioni Autostrade Centro Padane, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. *control and risk self assessment*), ha identificato le attività *sensibili* (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

### 8.b. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati, secondo le specifiche di cui al paragrafo che segue;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, salvo che le ridotte dimensioni aziendali e le esigenze di efficienza ed ottimizzazione delle risorse non impongano scelte differenti. In tale ultimo caso il processo avrà una puntuale tracciabilità e trasparenza così da compensare la non completa attuazione del principio di segregazione dei poteri;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un *responsabile interno* per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
  - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - ✓ informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
  - ✓ può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

- i flussi finanziari sia in entrata che in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte speciale e che siano costantemente aggiornate.

### **8.c. Sistema organizzativo ed autorizzativo**

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma societario e l'emanazione di Deleghe di funzioni e disposizioni organizzative, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa e/o funzione aziendale.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione di detti documenti viene assicurata dalla Direzione. Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di poteri e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Società per Azioni Autostrade Centro Padane rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Società per Azioni Autostrade Centro Padane, da lungo tempo, ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa della Società (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

La Società si è dotata anche di un dettagliato mansionario, ove sono rappresentate le unità organizzative di sede e in cui, per ciascuna unità organizzativa, sono riportate le principali aree di responsabilità.

Tali documenti, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono stati predisposti dalla Direzione, e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

#### *La struttura del sistema di deleghe e procure in Società per Azioni Autostrade Centro Padane*

Società per Azioni Autostrade Centro Padane ha definito la propria struttura organizzativa con lo scopo di rendere l'azienda estremamente flessibile e qualitativa. Il disegno organizzativo tiene conto:

- delle Unità Organizzative e delle relazioni gerarchiche;
- delle Responsabilità Organizzative/Funzionali;
- delle Responsabilità Economiche.

Il sistema di deleghe e procure ulteriori, in favore delle funzioni subordinate al DG, attualmente in vigore in Società per Azioni Autostrade Centro Padane, ripercorre il quadro che emerge dall'Organigramma e dal Mansionario aziendale.

Nell'ambito della propria struttura organizzativa, per dare alla progettazione e al presidio dei servizi l'attenzione massima, è presente un'area Direzionale che stabilisce gli strumenti e le metodologie di implementazione, gestione e monitoraggio delle attività affinché l'intera organizzazione operi secondo i principi di buon organizzazione.

Le deleghe, quindi, sono regolarmente formalizzate e comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, puntualmente protocollate, oltre che firmate "per accettazione" dal destinatario.

Le procure rilevanti sono chiaramente pubblicizzate nei documenti ufficiali della Società e chiaramente verificabili dai partner esterni mediante visura camerale.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;

- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe e le procure in Società per Azioni Autostrade Centro Padane, vengono raccolte, organizzate secondo la struttura aziendale a cui corrispondono e sono poste sempre a disposizione anche di tutti gli altri soggetti aziendali, ovvero di terzi interessati, presso la sede della Società e, precisamente, presso l'ufficio della Direzione. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società.

Sono attuati singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

## 8.d Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili come di seguito individuati deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'Operazione Sensibile e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento, salvo le decisioni strategiche necessariamente di competenza del C.d'A.. In tali casi è garantita una scrupolosa tracciabilità delle decisioni ed azioni intraprese;
- del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'Operazione Sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali risorse economiche e finanziarie, salvo le decisioni strategiche necessariamente di competenza del C.d'A.. In tali casi si imporrà una scrupolosa tracciabilità delle decisioni ed azioni intraprese.

## 8.e Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, lett.c del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio e limitata alle sole operazioni consentite quali ad esempio per il caricamento delle casse automatiche o per la cosiddetta cassa contanti inerente i mancati pagamenti effettuati dai Punti Blu. In ossequio al principio di segregazione dei controlli gli acquisti scaturiscono da richieste di approvvigionamento differenziate per reparti, nell'ambito di specifici centri di costo e voci di spesa con specifica autorizzazione su doppia base, da parte dell'Ufficio Amministrativo e dalla Direzione, ove di competenza le movimentazioni vengono verificate dai Servizi Generali, dall'Ufficio tecnico, dall'Ufficio Legale e dall'Ufficio Contratti e Appalti.

I pagamenti avvengono mediante home banking e con puntuale registrazione in contabilità generale e contestuale chiusura della partita debitoria.

I flussi attivi sono generati principalmente dalle esazioni che avvengono con modalità informatiche o comunque nel rispetto della tracciabilità.

L'intera contabilità e gestione dei flussi finanziari è sottoposta al controllo del Collegio sindacale e della Società di Revisione.

Il sistema di controllo di gestione di Società per Azioni Autostrade Centro Padane prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e/o di progetti e/o investimenti predefiniti ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate.
- riconciliare i movimenti attivi e passivi con l'evidenze documentali e le rilevazioni agli strumenti informatici, così da consentire la corretta imputazione sui conti di ricavo/spese corretti e consentire gli opportuni controlli sul bilancio di esercizio.

## **8.f Sistemi informativi e applicativi informatici**

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

Gli aspetti di dettaglio connessi alla gestione dei sistemi informatici verranno affrontati nella corrispondente Sezione Speciale dedicata ai reati informatici e, comunque, sono ampiamente descritte nel DPS aziendale.

## **8.g Archiviazione della documentazione**

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse. La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Con particolare riferimento alla documentazione in formato elettronico prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali si rimanda inoltre a quanto definito al Paragrafo precedente.

## 9. PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIA AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 SIA DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012)

### 9.a Nozioni e definizioni

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.

#### 1) *Enti della Pubblica Amministrazione*

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:

Enti Pubblici	Categorie di Enti Pubblici
1) Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ministeri;</li> <li>▪ Camera e Senato;</li> <li>▪ Dipartimento Politiche Comunitarie;</li> <li>▪ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;</li> </ul>	1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;</li> <li>▪ Banca di Italia;</li> <li>▪ Consob;</li> <li>▪ Autorità Garante per la protezione dei dati personali;</li> <li>▪ Agenzia delle Entrate;</li> <li>▪ ISVAP : Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.</li> </ul>	2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni.
	3) Comunità montane e loro consorzi ed associazioni.
	4) Enti e Monopoli di Stato
	5) Rai
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regioni</li> <li>▪ Province</li> <li>▪ Comuni</li> </ul>	6) ASL
<p>5) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali, e locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ INPS;</li> <li>▪ CNR;</li> <li>▪ INAIL;</li> <li>▪ INPDAI ;</li> <li>▪ INPDAP ;</li> <li>▪ ISTAT ;</li> <li>▪ ENASARCO.</li> </ul>	

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs.231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

## *2) Pubblici Ufficiali*

Ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357, cod. pen., elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare che, in tale contesto, non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

La qualifica di Pubblici Ufficiali rileva nella configurazione dei reati di corruzione propria, impropria ed in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.

### 3) Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

L’art. 358 cod. pen., a tale riguardo specifica che: “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

Sono, pertanto, Incaricati di Pubblico Servizio tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove per “pubblico servizio” si intende un’attività:

- a) disciplinata da norme di diritto pubblico;

- b) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
- c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- d) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

### **9.b La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti.

#### **Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.)**

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, le somme vengano destinate ad accrescere il patrimonio sociale senza adempiere allo scopo per cui le stesse erano state concesse.

#### **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 316 ter cod. pen.)**

Il reato si configura allorché, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l’induzione in errore

mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

**Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)**

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una licenza pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche giuridiche e tecniche di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare la raccolta e la trasmissione di dati relativi alle informazioni richieste dalle Autorità (ad es., Garante della Privacy, Enti previdenziali ecc.).

## **Corruzione**

### **a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.)**

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 1 co. 75 L. 190/2012 ha apportato rilevanti modifiche ai reati di Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) di cui alla successiva lettera e)

Si evidenzia come il legislatore si sia discostato, quanto alle finalità della dazione o promessa, sia dalla precedente impostazione che così disponeva: “per compiere *un atto* del suo ufficio”, sia da quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo che impone, agli artt. 2 e 3, di considerare reato la corruzione attiva e passiva in caso di promesse, offerte o dazioni fatte affinché il pubblico ufficiale “compia o si astenga dal compiere *un atto* nell'esercizio delle sue funzioni”.

Nella vigente versione, invece, sono puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicemente “*per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*” e
- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 322 co. 1 c.p.) “*per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”.

E’ evidente che tale modifica non è solo terminologica, ma è sostanziale perché slega la condotta delittuosa dal compimento di *un atto*.

#### **b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.)**

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E’ necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

#### **c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E’ opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un contenzioso.

#### **d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)**

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio.

L’incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d’ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;

- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- che i prodotti/servizi della Società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti;
- il rilascio di una licenza in difetto dei requisiti di legge o con modalità più celeri;
- la mancata revoca di una convenzione o di un accordo di fornitura;
- un provvedimento autorizzativo a vantaggio della Società.

In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

#### **e) Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;

- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi *retro*). Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

**f) Concussione (art. 317 cod. pen.)**

Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della relativa posizione, costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ovvero, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si concorra nella condotta.

**g) Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)**

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

**h) Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)**

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

**i) Art. 2635. - (Corruzione tra privati)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

L'introduzione del reato di corruzione tra privati mira a colpire i crescenti fenomeni di malcostume tra imprese, sino ad oggi sanzionabili solo sul piano civile qualora lesivi della concorrenza o integranti ipotesi di infedeltà del dipendente o dell'agente.

In realtà è una costruzione più nominale - concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale. Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri. Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocimento.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, nell’art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.

Il reato così come previsto dal legislatore italiano non è perciò diretto a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

Il Legislatore prevede la procedibilità d’ufficio qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza.

Può essere chiamato a rispondere ai sensi del disposto del D.Lgs. 231/01 unicamente la società che abbia un rapporto organico con il corruttore, non quella del corrotto.

**j) Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

In merito all’intervento normativo sul precedente reato di Concussione previsto dall’art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute all’art. 317 come novellato ed all’art. 319-quater.

Nella previgente versione, il reato di concussione puniva “il *pubblico ufficiale* o l’*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l’incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).

Il risultato, ricavabile dal dato letterale, appare il seguente: ora *l'incaricato di pubblico servizio* che *costringa* taluno alla dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater.

## **I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12**

### **Art. 314 c.p. Peculato**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

### **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropria avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico

servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

#### **Art. 323c.p. Abuso d'ufficio.**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzia nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

**Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

**Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.**

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocimento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

**Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

**Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.**

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente.

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

#### Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze illecite”, fattispecie che non costituisce reato presupposto 231.

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

#### 9.c I processi sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment, al cui documento di sintesi si rimanda espressamente.

Tale documentazione, aggiornata costantemente costituisce parte integrante della documentazione descrittiva delle caratteristiche del Modello Organizzativo in ottica D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'analisi delle aree a rischio in ottica Legge 190/2012 si rimanda invece al Piano Triennale Anticorruzione.

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di

Società per Azioni Autostrade Centro Padane, per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;

- **Processi Sensibili strumentali** alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario, o nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

**I Processi Sensibili diretti** sono stati circoscritti ai seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di rilascio di licenze ed autorizzazioni, o convenzioni indispensabili allo svolgimento dell'attività di Società per Azioni Autostrade Centro Padane (Rinnovo Convenzione ANAS);
- Gestione rapporti continuativi con la P.A. connessi alla gestione della concessione ed alla definizione di altre iniziative (es. partecipazione a conferenze di servizi, pubbliche relazioni, ecc.); procedure per l'ottenimento di finanziamenti di progetti e per la partecipazione a bandi di gara pubblici nell'ambito della formazione e delle attività ad essa connesse;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici nazionali ed estere, partecipazione a studi e progetti di ricerca in collaborazione con la P.A., erogazione di finanziamenti, contributi e consulenze per attività di ricerca e studio;
- Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro o altri, quali, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i VV.FF., i Ministeri, i Comuni e le Province, le Aziende Municipalizzate, i Gestori di servizi di pubblica utilità, la Commissioni di Collaudo, le Agenzie delle Entrate, Uffici Tecnici, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, ASL, Medico competente *ex* D.Lgs. 81/2008, Autorità Giudiziaria, periti e consulenti tecnici d'ufficio, arbitri;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione rapporti osservatorio lavori pubblici e monitoraggio ambientale;

- Acquisizione, tramite esproprio, di aree destinate alla realizzazione di infrastrutture autostradali e di supporto all'esercizio autostradale.

**I Processi Sensibili strumentali** sono stati circoscritti ai seguenti:

- Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori;
- Approvvigionamento di servizi o predisposizione di capitolati, contratti e convenzioni per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione dei flussi finanziari – pagamenti;
- Gestione dei flussi finanziari – incassi;
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati, o Indizione e aggiudicazione gare pubbliche d'appalto per lavori, anche di manutenzione, forniture e servizi nonché partecipazione a gare d'appalto, anche in R.T.I.;
- Dazione o ricezione di omaggi e donazioni.

Le funzioni organizzative aziendali di Società per Azioni Autostrade Centro Padane coinvolte nella realizzazione delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla documentazione di controllo di tali processi (desumibili dall'elenco documentazione attiva presente in azienda).

Le modalità con cui potrebbero essere commessi i reati sono esplicitate nella documentazione di risk-assessment a cui si rimanda per brevità di esposizione.

Si specificano invece in questo documento le procedure organizzative previste dall'azienda a presidio del rischio di commissione del reato.

PR-UCA-01	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
PR-PER-01	UFFICIO PERSONALE
PR-AMG-03	ACQUISTI
PR-AMG-04	CARBURANTE
PR-AMM-01	INCASSI DA PEDAGGI
PR-AMM-02	RAPPORTI CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
PR-AMM-03	CICLO ATTIVO FATTURAZIONE
PR-AMM-04	CICLO PASSIVO FATTURAZIONE
PR-AMM-05	VERSAMENTI ERARIO MODELLO F24

PR-AMM-06	PAGAMENTI A PERSONALE DIPENDENTE
PR-PRG-01	GESTIONE COMMESSE
PR-PRG-02	PROGETTAZIONE
PR-DLV-01	DIREZIONE LAVORI
PR-MNT-01	MANUTENZIONE
PR-PTR-01	ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI
PR-PTR-02	SERVITU'
PR-PTR-03	AFFITTI E COMODATI
PR-PTR-04	BANCA DATI CATASTALE
PR-PTR-05	BANCA DATI URBANISTICA
PR-PTR-06	ESPROPRI
PR-PTR-07	TUTELA FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALE

#### 9.d Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Paragrafo che segue in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti della presente Parte Speciale A dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 9.b.

Si prevede l'esplicito **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto divieto in particolare di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o

mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;

- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell'espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali, in occasioni consuete e prestabilite (ad es. festività natalizie) e comunque previa esplicita autorizzazione dell'Amministratore, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- h) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le **regole** di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
- tutti i dipendenti di Società per Azioni Autostrade Centro Padane dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- tutto il personale aziendale deve seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri eventuali sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
- tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre,

in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;

- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte della Direzione e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;

- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, la gestione delle procedure di aggiudicazione gare, nonché gli incarichi con i Distributori, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori, nonché gli incarichi con i Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere proposti e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione e/o comunque darne evidenza documentale (es. stralcio del Libro affari o tracciabilità dei dati o servizi prestati);
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

#### **9.f I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nel 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 intendendosi anche la verifica puntuale del rispetto delle procedure, servendosi anche di professionisti esterni o usufruendo dell'attività di verifica ispettiva interna;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, all'Amministratore, secondo i termini indicati nel documento 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza'.

## 10. PARTE SPECIALE B: I REATI SOCIETARI

### 10.a La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 *ter* del Decreto; tuttavia, per maggiore sistematicità di esposizione si indicheranno fattispecie di illecito anche non strettamente inerenti alle attività poste in essere da Società per Azioni Autostrade Centro Padane, salvo un’analisi più rispondente alle caratteristiche della Società nei paragrafi che seguono.

Tali reati si possono raggruppare, senza pretesa di rigore scientifico ma per maggiore facilità di approccio, in cinque tipologie:

#### *Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni*

##### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, che si differenziano tra loro per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società.

Le due fattispecie si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- i soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (nell’ottica di applicazione del Decreto, la società rientrerebbe quindi nella categoria degli “altri” rispetto al soggetto qualificato – di cui al punto precedente – che ha posto in essere la condotta illecita);
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione

del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

### *Tutela penale del capitale sociale*

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che

- la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della società o delle controllate.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

#### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

La fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata o, comunque, sottoposta alla vigilanza qualificata di cui alla stessa norma, ometta di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di un proprio interesse in una determinata operazione della società.

Tale reato non è applicabile a Società per Azioni Autostrade Centro Padane pur essendo società per azioni, non è comunque società sottoposta a vigilanza qualificata.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, pertanto il reato non è applicabile a Società per Azioni Autostrade Centro Padane in quanto società non in liquidazione.

### *Tutela penale del regolare funzionamento della società*

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Per quanto concerne il sistema di governance di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, il reato può riferirsi al controllo esercitato dai sindaci, dai soci, dagli organo sociali e dalla Società di Revisione.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

### *Tutela penale contro le frodi*

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Tale condotta non interessa direttamente Società per Azioni Autostrade Centro Padane in quanto società non quotata e, comunque, non ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

### *Tutela penale delle funzioni di vigilanza*

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei

sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori.

## **10 b. I processi sensibili**

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment.

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con eventuali soci, sindaci e società di revisione;
- Predisposizione delle comunicazioni ai sindaci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociale, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge.

Il dettaglio dei processi a rischio è desumibile dalla documentazione relativa all'analisi dei rischi.

Si indicano di seguito le procedure messe in atto dall'azienda a presidio del rischio di commissione reato.

PR-AMM-01	INCASSI DA PEDAGGI
-----------	--------------------

PR-AMM-02	RAPPORTI CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
PR-AMM-03	CICLO ATTIVO FATTURAZIONE
PR-AMM-04	CICLO PASSIVO FATTURAZIONE
PR-AMM-05	VERSAMENTI ERARIO MODELLO F24
PR-AMM-06	PAGAMENTI A PERSONALE DIPENDENTE
PR-AMM-99	ALTRE PROCEDURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE

### 10.c. Principi generali di condotta e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al paragrafo che segue dovranno essere seguite da Società per Azioni Autostrade Centro Padane al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 10 a.

La presente Parte Speciale “B” prevede l’espreso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico.

All’uopo, ai Destinatari è fatto **divieto** in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie dei sindaci;
- b) determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- c) all’amministratore è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti o omettere di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o

destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- d) all'amministratore è vietato acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- e) all'amministratore è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- f) all'amministratore è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta all'amministratore, agli eventuali direttori generali, ai consulenti esterni nella

- redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Società per Azioni Autostrade Centro Padane e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato:
    - a. impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie dei sindaci;
    - b. determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
  - devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato:
    - a. restituire, anche simulatamente, i conferimenti o omettere di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
    - b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
    - c. acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
    - d. effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
    - e. formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
  - devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed

agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

- l'amministratore, il procuratore nominato nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- l'amministratore, il procuratore nominato nonché i dipendenti della Società devono:
  - a. inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
  - b. indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - c. evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- l'amministratore, il procuratore nominato ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

#### **10.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Con riferimento ai Processi Sensibili individuati nella documentazione di risk-assessment relativamente al rischio di commissione dei reati trattati presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

I protocolli aziendali prevedono che la redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, nonché eventuali reporting mensili debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazione mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dalla funzione Amministrazione;

- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni imposte dalla legge.

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di comunicare all'OdV della società quali siano le valutazioni, che hanno condotto alla scelta della società di revisione
- b) identificazione del personale, all'interno della Funzione Amministrativa della società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità
- d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network, nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti

della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo network, incarichi di consulenza.

In particolare sono incompatibili:

- la revisione del bilancio della società e del bilancio consolidato con l'attività di consulenza prestata in favore di una qualsiasi società del Gruppo
  - la revisione del bilancio di una qualunque società del Gruppo con l'attività di consulenza prestata in favore della società in cui è effettuata la revisione
- a) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore di Società per Azioni Autostrade Centro Padane e delle società da essa controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:
- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio
  - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili
  - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate
  - gestione esterna dei servizi di controllo interno
  - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale
  - intermediazione di titoli
  - consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento
  - prestazione di difesa giudiziale
  - altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160 TUF
- b) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della società, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in società e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la

controllano se non siano decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano

- c) divieto di attribuire a coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso Ente l'esercizio della revisione contabile dei bilanci della società, delle società da esso controllate o ad esso collegate o che lo controllano, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro

In relazione a tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione da parte dell'Amministratore;
- l'informativa da parte del management aziendale all'Organismo di Vigilanza.

In linea di massima l'Ufficio Amministrativo e tutti i soggetti (Sindaci, società di revisione, esperti contabili) che cooperano con la stessa nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono rispettare i seguenti principi deontologici e criteri operativi: chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dall'Ufficio Amministrativo o dal C.d.A.:

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile, e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/dai soggetti esterni alla Società, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte;
- i soggetti che forniscono i dati all'Ufficio Amministrativo, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;

- è responsabilità dell'Ufficio Amministrativo la tempestiva messa a disposizione al C.d.A., anche mediante sollecito agli eventuali consulenti esterni che ne abbiano curato la redazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima;
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione;
- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno alla Società, l'Ufficio Amministrativo deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

#### **10.e Istruzione e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

- organizzare o partecipare ad almeno una riunione con l'amministratore indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale e/o inerenti approfondimenti ed analisi dei valori di periodo;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e alle altre attività a rischio, provvedere all'espletamento dei compiti di monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false

comunicazioni sociali, esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime.

## 11. PARTE SPECIALE C: I REATI INFORMATICI ED I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 11.a La tipologia dei reati informatici (art. 24 bis del Decreto)

La presente Parte Speciale C individua, in modo specifico, le condotte criminose che possono configurare la realizzazione di reati informatici e dei reati di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies ad opera di Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici.

La riforma della disciplina sulla criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme già esistenti.

L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

In ordine alle sanzioni a carico delle società viene inserito l'art. 24 bis nel corpus del D. Lgs. 231 con il seguente testo:

**«Articolo 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.**

**2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto**

previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

## **DEFINIZIONI**

**Credenziali:** l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente *UserID* e *Password*).

**Dati Informatici:** qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

**Delitti Informatici:** i reati di cui all'art. 24bis del Decreto.

**Documento/i Informatico/i:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

**Firma Elettronica:** l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

**L.A. o Legge sul Diritto d'Autore:** Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

**Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

**Peer to Peer:** meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di personal computer, di regola utilizzati per scambio di file con contenuti audio, video, dati e software.

**Piano di Sicurezza:** documento che definisce un insieme di attività coordinate che devono essere intraprese per implementare la politica di sicurezza del sistema.

**Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

**Sicurezza Informatica:** l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

**Sistemi Informativi:** l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali.

**Spamming:** invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

**Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

Si provvede qui di seguito a descrivere le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 24 bis D. Lgs. n. 231/01 e 25 nonies del Decreto.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

#### **Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

E' inserito tra i delitti contro la fede pubblica.

L'interesse tutelato è la fede pubblica: fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico.

Stando al tenore letterale della norma, il decisivo ruolo distintivo, rispetto ai documenti scritti sembrerebbe assolto dalla natura "informatica", anziché cartacea, dei supporti contenenti dati, secondo una linea di tutela del documento informatico come "supporto". Il supporto informatico che contiene dati viene, infatti, indicato quale equivalente informatico del tradizionale foglio di carta, sul quale un contenuto eventualmente rappresentativo può essere impresso. Il legislatore avrebbe quindi concepito la nuova tipologia documentale quale mera aggiunta ai documenti tradizionali (atti pubblici e scritture private) dei documenti informatici, considerati come nuovi "oggetti materiali" di identiche condotte di falsificazione, distinti dai primi solo per la diversa natura fisica dei relativi supporti, senza riguardo ai riflessi dell'innovazione tecnologica sulla stessa struttura delle nuove categorie oggetto della tutela e delle condotte meritevoli di sanzione.

Ma ad integrare e delineare meglio il concetto del nuovo bene tutelato interviene l'ulteriore elemento delle definizioni normative, indicato con la locuzione "aventi efficacia probatoria". Non solo tale

requisito è concettualmente riferito direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non certo ai singoli supporti materiali che li contengano, ma esso coglie anche il fondamento politico criminale della categoria, obbligando l'interprete a considerare forma espressiva e contenuto informativo dei dati informatici in funzione dei sottostanti rapporti giuridici sostanziali che devono essere, tramite loro, oggetto di prova nel sistema giuridico. Appare corretto considerare, quindi, la nuova nozione quale "autonoma" categoria, che si affianca a quella tradizionale senza rappresentarne una specie, in quanto concorre a formare un nuovo e più ampio genere, costituito sia dai documenti scritti "tradizionali" che dai "dati informatici aventi rilevanza probatoria"; di conseguenza l'oggetto di tutela di cui va garantita la genuinità, non è dunque costituito dai singoli dati, isolatamente considerati, né tanto meno dai singoli supporti, in quanto meri elementi materiali per le procedure di elaborazione, bensì dal loro "contenuto rappresentativo", almeno potenzialmente comunicativo per l'uomo e che proprio per questo può avere significato probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti. Significativa, in tal senso è l'essenziale definizione di "documento informatico" fornita dall'art.1, lett. p) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) come "rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" di cui è garantita la validità e rilevanza giuridica "a tutti gli effetti di legge", definizione che ben si concilia, integra e guida l'interpretazione e qualificazione del bene stesso oggetto di tutela dell'art. 491-bis c.p.. In definitiva ad essere tutelati, sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali, e anche a prescindere dai relativi supporti, ed il loro valore probatorio. La loro tutela non può dipendere dall'elemento estrinseco della stabilità o durata della loro incorporazione fisica ma piuttosto dal significato comunicativo che rappresentano. In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

---

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.).**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il reato punisce chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, purché sia protetto, ovvero chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Con tale norma si intende punire, dunque, colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, che ormai sempre con maggiore frequenza, vengono trasmesse attraverso i sistemi protetti.

Come ha precisato la giurisprudenza, deve ritenersi “sistema informatico”, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla “registrazione o memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un

insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Con tale norma il legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Il dolo richiesto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di entrare in un sistema informatico o telematico protetto ovvero di permanervi contro la volontà di chi può escluderlo, con la consapevolezza dell'*abusività* di tale condotta.

Il delitto si consuma, nella prima ipotesi, con la semplice introduzione nel sistema, mentre, nella seconda, col permanervi dopo che chi ha il diritto di escluderlo ha appunto manifestato tale intenzione.

Questa condotta è facilmente riscontrabile nei luoghi di lavoro dove, l'intervento temporaneo sulla macchina del collega, si rivela uno dei momenti più a rischio per l'integrità del sistema stesso. In molti casi, la curiosità gioca degli scherzi che possono avere delle conseguenze notevolmente dannose, quali l'inopportuna cancellazione di alcuni file o, peggio, il danneggiamento di alcuni comandi fondamentali per il funzionamento del sistema stesso.

La fattispecie penale in questione restringe tuttavia il suo campo di azione ai soli casi di accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da “misure di sicurezza”.

L'intenzione del legislatore, è quella cioè di punire soltanto ove il titolare del sistema abbia dimostrato, attraverso l'inserimento di una misura di sicurezza, il cosiddetto “*ius excludendi alios*” cioè la volontà di riservare l'accesso solo a persone da lui autorizzate. E' importante sottolineare come non è la qualità dei contenuti che giustifica il diritto alla riservatezza, ma è il fatto che comunque si tratti di contenuti inseriti all'interno di un'area riservata. Altrimenti l'analisi per stabilire se una violazione è meritevole o meno diventerebbe opinabile e non più accertabile secondo precisi criteri di valutazione.

Con la nozione di misure di sicurezza si intendono a diversi tipi di strumenti: delle misure fisiche (come la vigilanza), logiche (password), biometriche (lettura dell'iride o dell'impronta digitale).

L'accesso al sistema diventa quindi abusivo ed illegittimo solo in presenza di un *quid pluris* che ci allerta sulla presenza di una *voluntas excludendi* da parte del titolare, una volontà di sbarramento manifestata in modo non equivoco.

Recente giurisprudenza, asserisce che qualora il sistema non sia protetto da misure di sicurezza, la condotta normativa non viene in essere poiché il legislatore, con l'introduzione della norma di cui

all'art. 615 *ter* ha inteso tutelare non la privacy di un qualsiasi “domicilio informatico”, ma soltanto quella di sistemi protetti da misure di sicurezza contro il pericolo di accessi da parte di persone non autorizzate. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Il 2° comma dell'art. 615 *ter* prevede tre aggravanti speciali, che ricorrono:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il 3° comma dell'articolo, infine, prevede un'ulteriore aggravante, che sussiste se i fatti riguardano sistemi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

E' noto che a protezione dell'accesso a programmi riservati sono previsti delle “password” (codici di accesso riservati, nominativi o numerici) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico.

Trattasi di *reato di pericolo* tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza (es: art. 615 *ter*) o contro il patrimonio (es: art. 640 *ter*, frode informatica).

Il *dolo* è *specifico* dovendo essere la condotta diretta a procurare un profitto a sé o ad altri ovvero ad arrecare un danno.

Il delitto si consuma al momento del compimento dell'atto suindicato; il tentativo appare configurabile in tutte le forme di condotta.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 615 *quater* il delitto è aggravato se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle email di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Viene punito chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Con tale norma si mira a reprimere la diffusione dei famigerati “virus” informatici, forieri di gravi danni ai sistemi informatici e telematici, utilizzati spesso per scopi di sabotaggio.

Dalla lettera dell'articolo si deduce che il reato è configurabile sia in caso di messa in circolazione di programmi virus, sia in caso di produzione degli stessi.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta con la consapevolezza dell'idoneità del virus a danneggiare un sistema informatico o telematico, a prescindere dalla finalità dell'agente.

Più pesante, dunque, la nuova formulazione dell'articolo 615-*quinquies* che, oltre a punire la diffusione di software, o comunque malware, diretto a danneggiare il flusso dati o un intero sistema telematico, estende le condotte possibili tanto da includere il procurarsi, l'importare sia software che hardware adatto allo scopo.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.).**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.).**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati avviene tra due o più sistemi informatici: si pensi al semplice scambio di e-mail, alle mailing list, ai forum, ai newsgroup o alle chat. Per poter parlare di intercettazione abusiva, è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali tale comunicazione è diretta, al fine di poter distinguere le comunicazioni a carattere privato, con quelle a carattere pubblico, per la quale non è ipotizzabile alcuna riservatezza (si pensi per esempio ai siti web).

Il reato di cui all'art. 617-quater, si verifica non appena si prende cognizione, in maniera fraudolenta, del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, indipendentemente dalla circostanza che il messaggio captato venga riversato su altro supporto durevole o deviato a diverso destinatario, mentre il reato di cui all'art. 617-quinquies si verifica, non appena viene fatta cessare, in maniera fraudolenta, una comunicazione in corso.

Tali condotte sono punite se realizzate all'insaputa dei soggetti che partecipano alla comunicazione. Il reato è invece escluso, se c'è stata un'autorizzazione esplicita preventiva, da parte di tali soggetti. Qualora la comunicazione consista nello scambio di messaggi di posta elettronica, ha senso parlare di corrispondenza informatica intesa come ampliamento della tradizionale forma di "corrispondenza", la cui libertà e segretezza sono ritenute inviolabili dall'art. 15 della Costituzione. Ciò che si intende tutelare con gli articoli 617-quater e 617-quinquies, sono proprio la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la sottoscrizione di una convenzione con la P.A, oppure, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 617 quinquies il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale e/o amministrativo o tributario a carico della società.

---

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento dei sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis c.p.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

---

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Definizioni:

**Firma elettronica:** è definita all'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 159/2006): *insieme dei dati in forma elettronica, allegato oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.*

Questa definizione di firma elettronica *tout-court*, chiamata dalla dottrina firma “debole”, si ispira all'art. 2 del d.lgs. 10/2002, con la sola modifica della locuzione 'autenticazione informatica' che ora è sostituita con 'identificazione informatica'. Non esistendo tuttora norme che disciplinino con chiarezza cosa si debba fare in pratica per ottenere una firma cd. “debole”, occorre riferirsi all'art. 2 della Direttiva 1999/93/CE e al suo all'allegato III, che disciplina i requisiti dei dispositivi atti a creare una firma “sicura”, e ragionare per esclusione. Mentre nella categoria di firme avanzate appare possibile far rientrare la firma digitale e, per via della loro robustezza, tutti i sistemi di crittazione asimmetrica, nell'altra categoria sembrerebbero essere compresi tutti gli altri metodi, a cominciare dagli algoritmi simmetrici, che non sembrano soddisfare i requisiti di “firma sicura”.

**Firma elettronica qualificata:** la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati *successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma*”.

Tale definizione è la sintesi di due precedenti concetti, espressi in leggi passate. Viene ricompresa in questo campo sia quella che prima di tale provvedimento era chiamata “firma elettronica avanzata” e la vecchia “firma elettronica qualificata”, con l'aggiunta però dei requisiti del certificato qualificato e del dispositivo sicuro. Infine, è presente anche la definizione di *firma digitale*.

**Firma digitale:** un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di

verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

**Certificatore:** il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata. Per questo motivo non è applicabile a Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

**Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per Società per Azioni Autostrade Centro Padane.** Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, così come nella successiva descrizione del Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

#### **11b. Le tipologie di delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25nonies del Decreto)**

L'art. 25 novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171bis, 171ter, 171septies e 171octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171ter, 171septies e 171octies L.A.. Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25nonies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis L.A..

---

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore o laddove nell'attività di call center venisse utilizzato un giungla associabile a società diversa da quella per la quale si presta il servizio.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicchè assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

### **11 c. I processi sensibili**

Preliminarmente all'analisi delle aree di vulnerabilità aziendali connesse ai reati informatici – e per estensione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, occorre spiegare la *ratio* della disciplina introdotta attraverso l'art. 24 *bis* e, per i reati espressamente richiamati, dall'art. 25 *novies* D. Lgs. 231/2001.

Il legislatore attraverso la tutela della sicurezza informatica intende tutelare il buon andamento dell'intero sistema economico. L'informatica oggi regge l'intero sistema di comunicazione, di registrazione e conservazione dei dati. Il dato informatico è destinato a sostituire il dato cartaceo.

Con i computer aziendali i dipendenti sono soliti compiere numerosi crimini informatici. I dipendenti, infatti, navigano ed operano su internet con meno timore, auspicando di non essere individuati. Il legislatore, quindi, attraverso l'introduzione dell'art. 24 *bis*, intende evidenziare che il primo passo per rendere sicura la "rete" passa attraverso la sensibilizzazione delle aziende che devono evitare che attraverso le proprie larghe maglie possano essere compiuti crimini informatici. Gran parte delle aziende, oggi, sono criticamente dipendenti dall'efficace gestione delle informazioni e delle relative tecnologie informatiche, dipendenza che porta però ad una crescente vulnerabilità ad un ampio spettro di minacce, quali cyber attacchi, gravi incidenti aziendali causati dal malfunzionamento dei sistemi, etc., anche considerando la notevole complessità portata dal moltiplicarsi di protocolli di accesso e comunicazione (UMTS, WiMax, ecc.), dei canali di trasmissione dei dati (ADSL, fibra, satellite, bluetooth, etc), dei contenuti e delle applicazioni multimediali e on-line, dell'hardware disponibile per accedere ai dati (palmare, PC, notebook...).

Per quanto riguarda i reati informatici, i rischi riguardano soprattutto l'area dei dati; è dunque possibile ricondurre alle seguenti categorie gli eventi che possono generare danni che comportano rischi per la sicurezza:

- eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione, carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti, errore materiale;
- eventi determinati dall'utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, spamming, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete;
- eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

Per un doveroso approfondimento del tema dei rischi informatici si rimanda all'apposita sezione all'interno del documento di Risk Assessment.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni delle condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura pervasiva di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di **“gestione della sicurezza informatica”**.

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/attività sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di criminalità informatica, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente “presente” in tutte le attività svolte dai dipendenti o da Collaboratori di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, anche e soprattutto in relazione all'attività svolta dai manutentori e sviluppatori di programmi in outsourcing.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi IT utilizzati. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli adottato per mitigare il livello di rischio identificato presenta un livello di articolazione coerente con la natura e il livello potenziale del rischio specifico.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dell'IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate.

Possono pertanto essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i dipendenti, Collaboratori, subappaltatori ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l'utilizzo dell'IT.

Ciò nonostante, si segnala che in Società per Azioni Autostrade Centro Padane è identificata una specifica Funzione IT, cui sono demandate, in prima analisi, la definizione, aggiornamento e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza informatica e che la manutenzione ordinaria, lo sviluppo di procedure informatiche, la progettazione della componente impiantistica a supporto delle indicazioni aziendali o funzionale alla realizzazione di opere viarie o installazioni è svolta unicamente da personale altamente qualificato, nel rispetto di specifiche indicazioni e procedure e unicamente per le finalità di legge o le utilità aziendali.

Fatto salvo quanto sopraesposto, per sola comodità espositiva, si individuano, i seguenti processi aziendali, quali cosiddetti "Processi Sensibili":

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- la gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica, siano esse svolte con personale aziendale o in outsourcing;
- la gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- l' utilizzo di software e banche dati;
- la gestione e rendicontazione delle pratiche di accesso a gare ed appalti;
- la gestione degli oneri e delle comunicazioni connesse alla gestione delle risorse umane o dell'Amministrazione (Ufficio Amministrativo);
- la gestione degli impianti di esazione;
- la gestione della video sorveglianza;
- la gestione dei sistemi richiesta soccorso e telecomunicazione;
- la gestione dei sistemi di conteggio e classificazione traffico in relazione monitoraggio ambientale;
- la gestione del centro operativo;
- la progettazione della componente impiantistica.

Società per Azioni Autostrade Centro Padane persegue una politica di protezione degli strumenti elettronici e, per l'effetto, dei dati o applicativi ivi contenuti, mediante implementazione di specifiche procedure conformi alla normativa in tema di Privacy e al regolamento attuativo (Allegato Tecnico).

La protezione viene realizzata:

- installando strumenti atti ad evitare intrusioni non autorizzate, virus o programmi potenzialmente lesivi;
- attuando una politica di aggiornamento degli strumenti elettronici tali da ridurre la vulnerabilità;
- attraverso la creazione e la gestione di copie di backup su idonei supporti di memorizzazione;
- attraverso la custodia dei supporti di backup in armadi di sicurezza, attuando in tal modo una sorta di politica di prevenzione sulla perdita dei dati di disaster recovery;
- attuando procedure per il ripristino dei dati.

In particolare per tutti gli elaboratori elettronici Società per Azioni Autostrade Centro Padane attua un'azione di aggiornamento periodica dei sistemi operativi e degli applicativi gestionali attraverso contratti di manutenzione evolutiva.

Gli aggiornamenti ai sistemi applicativi non sono effettuati con procedure automatiche ma previa valutazione della effettiva efficacia di medesimi, solo con supervisione di sistemista senior.

La politica di backup prevede salvataggi periodici secondo criteri prestabiliti sotto molteplici forme. Nel caso in cui si tratta di supporti riscrivibili sono previste politiche di rotazione dei supporti in modo da garantire la disponibilità dei dati costanti.

Tutti i sistemi di produzione sono alimentati da sorgente elettrica ridondante con alimentazione da rete generale e da gruppo batterie.

Il sistema di archiviazione è garantito da sistemi Raid5+1 con sostituzione a caldo dei dischi.

Tutti i server hanno interfaccia di controllo remotizzata e sono segregati in locali ad accesso controllato.

Le copie di backup sono delocalizzate in server geograficamente separate.

Il rispetto delle procedure descritte e l'efficacia delle misure adottate è verificata dall'amministratore di sistema.

#### **11.d Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Obiettivo del presente paragrafo è che:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutti coloro che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo (qualunque sia il processo) si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Società per Azioni Autostrade Centro Padane – a regole di condotta idonee a prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, tutti i soggetti sopra individuati dovranno:

- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello e nei documenti aziendali quali ad esempio l'Organigramma aziendale e schemi organizzativi, l'Information Security Policy, il controllo degli accessi logici alle risorse informative, le regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Società per Azioni Autostrade Centro Padane in tema di Sicurezza.

L'insieme organico di tali documenti che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui il personale aziendale nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega a Società per Azioni Autostrade Centro Padane devono conformarsi, deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed alla risposta agli incidenti di

sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);

- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 bis 25 nonies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

### **11.e Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Al fine di garantire adeguati presidi alla sicurezza Informatica, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da Società per Azioni Autostrade Centro Padane, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati.

I protocolli aziendali sanciscono i seguenti adempimenti:

- prevedere l'aggiornamento periodico obbligatorio password dei dipendenti, secondo la tempistica di cui al Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- prevedere l'installazione di prodotti software che non violino gli accordi contrattuali di licenza d'uso ed in generale le norme poste a tutela del diritto d'autore;
- vietare la modifica, installazione, connessione, configurazione di software e hardware se non previsto da una regola aziendale e se non espressamente autorizzato;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti che – se non per casi debitamente autorizzati – possano essere idonei a valutare, compromettere un sistema informatico (ad es. sistemi per individuare le credenziali, per decriptare messaggi cifrati, per intercettare comunicazioni etc);
- stabilire l'obbligo di mantenere la riservatezza della password, con divieto di cedere, condividere, divulgare a soggetti interni e/o esterni le proprie credenziali;

- vietare la comunicazione a soggetti terzi di controlli implementati sui sistemi aziendali e/o le caratteristiche fisiche, logiche e/o organizzative dei sistemi aziendali;
- definire nell'ambito di apposito regolamento i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software, delle banche dati e dell'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- prevedere la distribuzione di detto regolamento informatico sul corretto utilizzo delle dotazioni informatiche a ciascun dipendente;
- limitare l'accesso internet a siti aziendali utili e moralmente leciti;
- inibire, come policy aziendale, l'utilizzo delle email spamming;
- creare una struttura di esperti informatici (di riporto diretto all'Amministratore) che monitorano l'adempimento alle prescrizioni aziendali in materia di sicurezza informatica e si aggiornano i sistemi di sicurezza alla luce delle nuove forme di "invasione";
- prevedere l'aggiornamento del sistema antivirus/antispamming periodico;
- controllare il regolare aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza;
- stabilire l'assegnazione nominale di PC aziendali (non lasciare mai la disponibilità dei PC aziendali ad outsoucer etc. se non si crea una identificazione dell'utilizzatore);
- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli eventuali stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi, nonché di utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Società per Azioni Autostrade Centro Padane e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Società per Azioni Autostrade Centro Padane;

- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Società per Azioni Autostrade Centro Padane, possano illecitamente collegarsi alla stessa.

### **11.f Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Società per Azioni Autostrade Centro Padane eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- incontrare periodicamente il Responsabile IT;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti;
- prendere visione del DPS;
- prendere visione dei contratti intercorsi con gli eventuali outsourcer esterni aventi funzioni correlate alla sicurezza informatica e/o all'implementazione degli applicativi aziendali.

## 12. PARTE SPECIALE D: I REATI TRANSNAZIONALI

### 12. a Le tipologie di reato

La presente Parte Speciale individua, in modo specifico, le condotte criminose che determinano la commissione di reati in relazione ad attività transnazionali di Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

La Legge di ratifica pone fine ad un vuoto normativo in materia, mettendo sotto controllo la criminalità e i fenomeni criminosi internazionali, divenuti, negli ultimi anni, molto rilevanti.

L'art. 3 della Legge di ratifica definisce come "reato transnazionale" "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Il reato transnazionale è aggravato se alla commissione dello stesso abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In tal caso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

In buona sostanza, l'elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede nel fatto che nella prima la condotta criminosa coinvolge più Stati, o nella fase di realizzazione o nella fase di mera preparazione, con la violazione delle leggi penali di diverse giurisdizioni, mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato.

Nell'ambito dei reati transnazionali Società per Azioni Autostrade Centro Padane appare esposta al rischio di commissione dei reati di natura associativa, ovvero di quei reati nei quali sia implicato un gruppo organizzato.

Risultano, invece, non riferibili a Società per Azioni Autostrade Centro Padane reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al contrabbando di tabacchi, oltre ai reati di favoreggiamento e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ugualmente disciplinati dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006. n. 146.

## **La definizione di gruppo criminale organizzato**

L'art. 2, lett. a) della Convenzione di Palermo individua quale "Gruppo criminale organizzato" *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

A sua volta, la lettera c) del medesimo articolo, definisce quale "Gruppo strutturato" *“un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata”*.

Pertanto, per aversi un Gruppo criminale organizzato è necessaria la contestuale presenza dei seguenti elementi:

- a) un gruppo strutturato così come definito dalla stessa Convenzione;
- b) il protrarsi del rapporto tra i membri del Gruppo nel tempo;
- c) il conseguimento diretto o indiretto di un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale.

Analizzando, poi, il combinato disposto degli artt. 3 e 10 della L. n. 146/2006, si evince che la presenza di un “gruppo criminale organizzato” è elemento costitutivo del reato transnazionale punibile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Ciò posto, è bene precisare che solo se il “gruppo criminale organizzato” è interamente o in parte – almeno 3 soggetti – presente all’interno di una medesima azienda, ricorrendone gli altri presupposti oggettivi, potranno essere applicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 10 della L. 146/2006. Per meglio dire, le fattispecie di “reati associativi” contemplate nell’art. 10 comportano l’applicazioni di sanzioni amministrative per la società solo nell’ipotesi in cui il fenomeno associativo è presente all’interno dell’Ente medesimo.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla L. 16 marzo 2006 n. 146.

### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

### **Caratteristiche del reato**

Il bene tutelato dalla norma, configurante un reato di pericolo, è l'ordine pubblico – inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui nella collettività corrispondono l'opinione ed il senso di tranquillità e sicurezza - minacciato già per il solo fatto dell'esistenza di una stabile associazione diretta a commettere delitti e, dunque, tale da suscitare di per sé allarme nella popolazione e da nuocere al buon assetto ed al regolare andamento del vivere sociale.

Il delitto richiede la partecipazione di almeno tre persone ed ha quindi carattere plurisoggettivo. Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che l'accordo criminoso sia stato concluso inizialmente da due sole persone e che ad esso vi abbia poi aderito una terza. Non richiedendo, tale norma, particolari requisiti in capo all'agente (quali, ad es. le qualifiche pubblicistiche nei reati propri), soggetto attivo può essere chiunque. Autonomi titoli di reato e non semplici circostanza aggravanti derivano dal più grave trattamento sanzionatorio previsto per i promotori, costitutori, organizzatori e capi, rispetto ai semplici partecipanti all'associazione.

La punibilità delle singole condotte discende dall'effettiva costituzione della società e, quindi, dal momento in cui tre o più persone si siano associate al fine di commettere delitti. Ciò si spiega per il fatto che il contributo recato all'associazione ha autonoma portata lesiva, anche a prescindere dal compimento di condotte strumentali rispetto ai singoli delitti oggetto del programma criminoso.

Con riferimento ai vari ruoli che gli agenti possono rivestire si precisa che:

- partecipante è colui che esplica nell'associazione una qualunque attività che, seppur di secondaria importanza, rechi un contributo apprezzabile e concreto, cioè atto a rafforzare l'esistenza dell'associazione stessa, operando organicamente e sistematicamente;
- promotore è colui che all'interno dell'associazione esplica un'attività tipica, caratterizzata cioè dalla preminenza rispetto a quella degli altri;
- costitutore è colui che determina o concorre a determinare la nascita dell'associazione;
- organizzatore è colui che coordina l'attività dei singoli membri dell'associazione, allo scopo di garantire la vita e lo sviluppo della stessa e che rende possibile l'attuazione del fine criminoso;

- capo è, infine, chi regola l'attività collettiva da una posizione di supremazia gerarchica. Ai fini della qualità di capo non è indispensabile identificare i soggetti ad esso subordinati ma individuare chi svolga un'attività considerata preminente rispetto a quella degli altri.

La norma di cui all'art. 416 c.p. si distingue dal concorso di persone nel reato non solo per il numero minimo degli associati (tre) ma anche poiché nella prima è ravvisabile quel vincolo associativo dotato di permanenza o almeno di stabilità che, invece, nel secondo è assente, sostituito da un impegno occasionale, teso ad esaurirsi con il compimento di uno o più reati determinati.

L'associazione per delinquere è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati, essendo il pericolo per l'ordine pubblico già insito nell'esistenza del vincolo associativo criminoso. Da ciò discende la responsabilità del singolo associato anche nel caso in cui egli non abbia preso parte ad alcune delle imprese delittuose portate a termine dall'associazione o laddove vi sia stata temporanea interruzione della sua attività criminosa.

Quanto all'elemento psicologico, si rileva che esso discende dalla consapevolezza e dalla volontà di associarsi avendo come scopo quello di commettere più delitti e, pertanto, di contribuire all'attuazione del programma criminoso. E' ravvisabile, quindi, un'ipotesi di c.d. dolo specifico in quanto ulteriore scopo dell'agente, rispetto all'associarsi con altri, è quello di commettere più delitti.

Il reato in esame si può dire consumato, indipendentemente dalla consumazione dei delitti programmati, quando l'associazione si sia costituita e quindi quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione. Dal momento che la consumazione di tale reato si protrae fino allo scioglimento dell'associazione o fino a quando il numero degli associati risulti inferiore a tre, l'associazione per delinquere è altresì reato permanente. Tale permanenza deriva dall'organizzazione sottostante all'associazione; pertanto, quanto alla singola condotta di partecipazione, la cessazione della permanenza si ha quando si verificano situazioni che rendano impossibile l'apporto del soggetto all'associazione criminosa. Dalla natura di reato permanente si rileva, infine, che il giudice competente è quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, dunque la nascita dell'associazione.

Quanto al tentativo, sussistono posizioni contrastanti poiché, come noto, la configurabilità del tentativo in un reato di pericolo è oltremodo controversa. Si rileva che essa, laddove se ne ammetta l'esistenza, discenderebbe da atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un pericolo che, invece, non sorge.

La c.d. aggravante della “scorrieria in armi” (art. 416, IV comma c.p.) ha natura oggettiva e si applica in presenza di due requisiti: disponibilità delle armi e trasferimento degli associati armati da un luogo ad un altro.

### **Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

### **Caratteristiche del reato**

Tale norma nasce dall'esigenza di adattare la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. alle realtà associative di stampo mafioso. In particolare l'art. 416 bis c.p. punisce una condotta il cui disvalore penale discende non tanto dalla finalità criminosa dell'associazione quanto dal metodo e dall'apparato strumentale della stessa. Proprio da tale metodo è possibile così ricavare appieno la dimensione del

bene presidiato dalla norma in esame, cioè l'ordine pubblico in termini di libertà civile immune dal condizionamento di poteri organizzati nei diversi ambiti della vita civile (politico, amministrativo, sociale, economico, ecc.). Proprio da tale ricostruzione del bene tutelato si è giunti ad affermare la natura di reato plurioffensivo della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. poiché atto ad offendere non solo l'ordine pubblico ma anche la libertà morale dei privati e della pubblica amministrazione.

Fermo restando che le considerazioni sopra svolte relativamente al reato di cui all'art. 416 c.p. sono estendibili alla fattispecie in esame (anche se il reato di associazione di tipo mafioso è ritenuto prevalentemente di danno e non di pericolo in quanto la condotta comporterebbe una lesione dell'esclusività del potere statale ed una compressione della libertà morale dei cittadini), dal punto di vista strutturale, l'art. 416 bis c.p. delinea tre distinte fattispecie: attività di promozione, organizzazione-direzione e partecipazione all'associazione. A differenza della promozione, le attività di direzione e organizzazione presuppongono che l'associazione di tipo mafioso sia venuta ad esistenza in tutti i suoi elementi costitutivi. In particolare, l'attività di direzione si esplica ponendo al vertice dell'associazione un soggetto che la comanda e l'amministra, quella di organizzazione contribuendo a rendere l'attività dell'associazione più efficace al conseguimento degli scopi ed infine quella di partecipazione svolgendo un ruolo concreto all'interno del sodalizio criminoso e riconoscendo di farne parte.

Ai fini della delimitazione di tale fattispecie rispetto ad altre simili, fondamentali sono i seguenti concetti:

- “forza di intimidazione”, ossia la paura che l'associazione può incutere nei terzi, la quale è elemento proprio del sodalizio criminoso, strumentale alla realizzazione delle finalità che si propone l'associazione. Tale capacità intimidativa può essere esercitata in svariati modi, a prescindere quindi da atti di violenza o minaccia;
- “assoggettamento”, cioè lo stato, non occasionale, di sottomissione e sudditanza psicologica delle vittime dell'intimidazione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un grave pericolo di fronte alla forza dell'associazione;
- “omertà”, cioè il rifiuto generalizzato di collaborare con organi della giustizia, solitamente manifestato mediante false testimonianze o favoreggiamenti.

Per la sussistenza del reato è sufficiente la presenza di una soltanto tra le finalità alternativamente indicate dalla norma; non è quindi necessario, al fine di integrare il reato, che l'associazione abbia conseguito i suoi scopi.

Particolarmente controversa è la questione del c.d. concorso esterno, cioè il concorso eventuale di persone in rapporto all'associazione di tipo mafioso. Se, infatti, è generalmente ammesso tale concorso nella forma morale (istigazione), è la configurabilità di un concorso materiale a non essere pacifica. L'orientamento prevalente è quello favorevole all'ammissibilità di tale concorso, rinvenibile alla luce di criteri oggettivi, quali ad es. l'idoneità del contributo esterno al potenziamento dell'associazione oppure l'estraneità dell'agente alla struttura del sodalizio.

L'elemento soggettivo del reato in esame è dato dalla volontà di far parte dell'associazione, essendo consapevoli degli scopi alla cui realizzazione questa è diretta e dei mezzi intimidatori da essa utilizzati. Anche in tale norma, come in quella di cui all'art. 416 c.p., il dolo si caratterizza come specifico, ossia come volontà cosciente di partecipare all'associazione al fine di realizzare il particolare programma; il tutto nella consapevolezza permanente di far parte dell'associazione mafiosa.

Quanto ai temi della consumazione e del tentativo, valgono le considerazioni già svolte per l'associazione a delinquere.

Relativamente, invece, alle circostanze previste dai commi quattro e sei dell'art. 416 bis c.p., si rileva che esse, entrambe aventi natura oggettiva, sono coessenziali al reato base, in quanto è difficilmente concepibile un'associazione mafiosa disarmata e non dedita altresì al riciclaggio del denaro sporco.

Come per gli altri reati di tipo associativo, dall'appartenenza all'associazione di tipo mafioso non può desumersi necessariamente la responsabilità a titolo di concorso per i reati scopo eventualmente commessi, dovendosi a tal fine accertare quale sia l'effettivo contributo causale del singolo.

**Tale reato non risulta riferibile a Società per Azioni Autostrade Centro Padane, non risultando, allo stato, evidenze di collusioni con soggetti o enti mafiosi.**

**Si segnala, comunque, che la realizzazione delle grandi opere o il comparto della movimentazione terra che Società per Azioni Autostrade Centro Padane affida ai propri committenti è, secondo quanto emerso dalle relazioni DIA, il settore economico a più alta infiltrazione mafiosa, oltre che quello dove sono più evidenti i contatti tra soggetti "deviati" dello Stato e i colletti bianchi della criminalità organizzata.**

**Si raccomanda, pertanto, a Società per Azioni Autostrade Centro Padane un'attenta qualificazione e selezione dei soggetti affidatari dell'esecuzione delle opere.**

.

---

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( art. 377 bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

**Caratteristiche del reato**

La *ratio* della norma in esame va ravvisata nell'esigenza di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato. Scopo della norma è quello di evitare indebite strumentalizzazioni del contraddittorio nella formazione della prova, spingendo l'imputato o a tacere o a rendere dichiarazioni mendaci. Trattasi di reato d'evento, perché, nella fattispecie de qua l'astensione dalle dichiarazioni ovvero le dichiarazioni false si devono realizzare. E' configurabile il tentativo.

Oltre ad i reati associativi che precedono, nell'ambito dei reati transnazionali, astrattamente riferibili a Società per Azioni Autostrade Centro Padane, si richiama il seguente crimine:

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)**

*Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

*Comma 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

*Comma 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.*

*Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.453,00.*

### **Caratteristiche del reato**

In riferimento al comma 3 la giurisprudenza ritiene che per “attività diretta a favorire l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della legge”, non devono intendersi soltanto quelle condotte specificatamente mirate a consentire l’arrivo degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente collegabili con l’ingresso dei clandestini.

Come si evince dal tenore letterale, i commi 3 bis e 3 ter contengono alcune circostanze aggravanti della fattispecie criminosa in esame.

Infine, perché si configuri il reato previsto dall’art. 12 comma 5 sarà necessario, non solo porre in essere una condotta oggettivamente idonea a favorire la permanenza nel territorio italiano di uno straniero che vi abbia fatto ingresso illegalmente, ma anche la presenza del dolo specifico, costituito dalla finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità nella quale si trova lo straniero. Trattasi, da ultimo, di reato avente carattere permanente, in quanto lo stato di flagranza (permanenza clandestina nel territorio dello Stato) dura fino a che la permanenza non sia cessata.

Per affinità di ambito e di interesse tutelato, si tratterà in questa Parte Speciale anche il recente Delitto di cui all’art. 25-duodecies di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", seppur normalmente rubricato all’interno dei reati contro la personalità individuale.

### **12b. I processi sensibili**

Dal Risk assessment compiuto, risultano esposti al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ( art. 377 bis c.p.)

tutti i processi che possono comportare contatti diretti con l'autorità giudiziaria, quali ad esempio, a titolo non esaustivo:

- GESTIONE SINISTRI
- SICUREZZA LAVORO
- GESTIONE CANTIERI
- DIREZIONE LAVORI
- AMMINISTRAZIONE

In relazione al reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” risultano a rischio tutti i processi di selezione, anche in riferimento ai propri appaltatori e subappaltatori, soprattutto in relazione ai processi ove è coinvolta manodopera a più bassa specializzazione, come nella manutenzione strade, interventi di ripristino rete viaria etc..

Per quanto concerne il rischio di commissione del reato di associazione per delinquere appaiono astrattamente sensibili tutti i rapporti di fornitura, approvvigionamento o subappalto, oltre che i processi prodromici alla redazione del bilancio, ove si ipotizzi la costituzione di un pactum sceleris finalizzato alla frode fiscale o alla corruzione.

#### **12.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

A presidio delle descritte tipologie di reato, l'Ente è chiamato ad effettuare una scrupolosa qualifica dei fornitori e dei propri subappaltatori e a condurre relazioni trasparenti e corrette in ambito locale, nazionale ed internazionale, attivandosi per circoscrivere e denunciare il fenomeno criminale organizzato anche laddove, eventualmente, foriero di vantaggi o “protezione” per l'azienda.

Tali Principi costituiscono oggetto del Codice Etico.

#### **12.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare alcun tipo di prodotti al di fuori delle funzioni delegate;
- non tenere traccia, in relazione alle singole tipologie di acquisto, dell'approvvigionamento di prodotti;
- interfacciarsi con soggetti inseriti nelle c.d. “black list” stilate dall'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi);
- accettare pagamenti che non trovino riscontro in beni, prestazioni o servizi erogati;

- intrattenere relazioni commerciali, finanziarie o, comunque, cointeressenze con soggetti dei quali possa presumersi l'appartenenza alla criminalità organizzata.

In tal senso i protocolli aziendali:

- individuano puntualmente le funzioni competenti al processo di acquisto secondo l'organizzazione gerarchica aziendale, in modo tale che il processo non sia gestito interamente da una stessa funzione;
- individuano le corrette modalità di archiviazione della documentazione relativa al processo di acquisto, selezione delle risorse umane, qualificazione fornitori;
- prevedono controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- prevedono il divieto di ricorrere o accettare i benefici che possono derivare dall'affiliazione o collusione alla criminalità organizzata nei processi di aggiudicazione di gare ed appalto (ad es. scambio elettorale politico-mafioso);
- prevedono il divieto di ricorrere o accettare i benefici che possono derivare dall'affiliazione o collusione alla criminalità organizzata nei processi di esecuzione degli appalti (ad es. approvvigionamento di materie prime o ricorso a subappaltatori collusi);
- verificano il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- individuano le corrette modalità di selezione del personale;
- prevedono l'inserimento di apposita clausola contrattuale circa il rispetto dei medesimi principi e circa il ricorso a solo personale regolare a tutti i fornitori e subappaltatori;
- prevedono l'effettiva attività di vigilanza e coordinamento che spetta all'appaltatore nei confronti del subappaltatore circa il rispetto di quest'ultimo della regolarità contributiva ed, in generale, circa l'osservanza della legge.

## **12.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili così da verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

## 13. PARTE SPECIALE E: I REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

### 13.a La tipologia dei reati

Ai fini del presente Modello si intende per:

- **lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

- **Comitato di controllo sulla sicurezza:** organismo deputato a vigilare sui processi organizzativi inerenti il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale individua le fattispecie che possono comportare il rischio della realizzazione di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamate dagli articoli del codice penale, trovano, nella legislazione vigente, regolamentazione nel D.Lgs. n. 81 del 2008 (cd. Testo Unico Sicurezza) con il quale è stato realizzato un vero e proprio riassetto della suddetta materia.

Il Testo Unico Sicurezza individua nel documento di valutazione dei rischi il fulcro del sistema della sicurezza della società. Il documento di valutazione dei rischi è un documento in cui deve essere formalizzata l'attività di "rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ai sensi dell' art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), che il datore di lavoro, unitamente agli altri soggetti obbligati dalla normativa in questione, deve effettuare.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies, del D.Lgs. n. 231/2001, con espressa indicazione di esempi astratti di comportamenti vietati dalle norme citate.

#### **Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)**

*Chiunque, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.

La locuzione *norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro* va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Al fine di valutare l'imputabilità della responsabilità dell'ente in presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p. occorre esaminare nello specifico la formulazione dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, che, in proposito, prevede due differenti ipotesi di responsabilità.

La prima ipotesi di responsabilità dell'ente (art. 25 *septies* comma 1) riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono:

- alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elementi specificamente indicati;
- al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- oppure al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;

se tali violazioni a norme antinfortunistiche riguardano particolari aziende ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione

e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno).

In tal caso all'azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno. Le ipotesi richiamate non riguardano non rientrando tale società nel novero di quelle suindicate, ad eccezione della fattispecie di attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno, che, seppur non costituisca il modello lavorativo quotidiano di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, non può escludersi si realizzi in riferimento all'esecuzione di operi maggiori.

Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi "con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" non ricompresi nel I comma.

In siffatta ipotesi si applica all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, congiuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

Tale seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa può trovare applicazione nella realtà di Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

Le lesioni contemplate nell'art. 25 *septies* configurano una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi

da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori .

Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 582 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipi di lesioni:

- a) lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
- b) lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
- c) lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- d) lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del capoverso precedente, riguardante lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, *per malattia del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali*" (Cass. Penale del 2.2.1984).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

In tali ipotesi viene applicata all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non superiore a 250 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non oltre 6 mesi.

### 13.b I processi sensibili

Società per Azioni Autostrade Centro Padane ha individuato, quale attività sensibile, cioè come attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale, la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e sicurezza sul lavoro *ex* D. Lgs. n. 81/2008.

Più precisamente:

- redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica costante, presso i luoghi di lavoro, del rispetto del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza;
- manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati;
- diffusione al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al medico competente ed a tutti i soggetti incaricati al compimento degli obblighi in materia antinfortunistica di una adeguata conoscenza sui temi disciplinati dalla normativa stessa;
- gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in materia di sicurezza;
- effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa;
- coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente...) nell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i documenti custoditi e aggiornati a cura del Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) collegati ai vari elementi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008.

<b>Documenti custoditi e aggiornati a cura del Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione o suo delegato</b>
--

<b>Articolo 30 D.Lgs. 81/2008</b>
-----------------------------------

<b>Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica [...] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</b>
--

**a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**

- Planimetria generale e planimetrie di dettaglio
- Elenco delle attrezzature delle macchine e degli impianti presenti
- Dichiarazioni di conformità delle attrezzature, delle macchine e dichiarazioni di installazione a regola d'arte degli impianti presenti
- Piani di manutenzione programmata delle attrezzature, delle macchine e degli impianti presenti

**b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**

- Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
- Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di Lavoro (SGSSL)

**c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

- Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e comunicazioni agli organi competenti
- Nomina Preposti
- Nomina del medico competente
- Verbali delle Riunioni periodiche di Prevenzione e Protezione
- Attestati di formazione Addetti antincendio e Pronto Soccorso
- Nomine Addetti antincendio e Pronto Soccorso
- Documento facsimile per la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle aziende esterne
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
- Documento di Qualificazione delle aziende esterne ai fini della sicurezza

**d) alle attività di sorveglianza sanitaria**

- Protocollo di sorveglianza sanitaria
- Verbali dei sopralluoghi congiunti Medico competente / RSPP;
- Relazioni annuali sullo stato delle attività di sorveglianza sanitaria in struttura

**e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori**

- Attestati di frequenza dei corsi di formazione per RSPP ed Addetto RSPP
- Attestato di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Programmi di informazione, formazione ed addestramento

**f) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**

- Relazioni annuali sullo stato delle attività di sorveglianza sanitaria in azienda;
- Report infortuni e analisi infortuni.

Per ogni valutazione di dettaglio circa la conformità dei documenti aziendali ed il rispetto di ogni incombente previsto dal T.U. 81/2008, si rimanda al DUVRI che ivi abbiasi per integralmente riportato e trascritto.

Sinteticamente, può affermarsi che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, il personale con funzione impiegatizia e quello addetto al centro operativo o alla progettazione è maggiormente esposto al rischio di malattie professionali connesse all'uso dei videoterminali o in relazione allo Stress – lavoro correlato, mentre il personale che presta i servizi di manutenzione rete viaria (ausiliari del traffico), addetti al soccorso, o i soggetti che operano nel Punto Blu o all'esazione hanno una maggior esposizione al rischio infortunio sul lavoro o morte.

A ciò aggiungesi i rischi connessi all'utilizzo di autoveicoli, ove non vengano rispettate le norme del C.d.S o, in generale, i principi di prudenza.

Pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per la Società si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di ufficio;
- Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dei cantieri di manutenzione;
- Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dei cantieri per opere infrastrutturali.

**13.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Tutti i destinatari del modello adottano le regole di condotta conformi ai principi contenuti nella parte generale del Modello Organizzativo, nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel documento di valutazione dei rischi predisposto dalla Società.

Devono, pertanto, intendersi presupposto e parte integrante del presente modello i principi di comportamento individuati nel Codice di condotta e tutta la documentazione predisposta da Società

per Azioni Autostrade Centro Padane per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il documento di valutazione dei rischi, il piano generale di emergenza e di evacuazione.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i soggetti delegati, i dipendenti di Società per Azioni Autostrade Centro Padane devono garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale.

La gestione dei contatti e dei rapporti da parte dei soggetti operanti nell'ambito delle attività a rischio deve essere coordinata solo dalla funzione aziendale competente o dalle persone specificatamente delegate a questo scopo.

Inoltre, la società è tenuta al rispetto dei seguenti principi:

**a) principi in materia di struttura organizzativa della società:**

- le deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico, ed univoco le funzioni assegnate e ad esse deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
- devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente di Società per Azioni Autostrade Centro Padane in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- devono essere resi noti a tutti i livelli aziendali dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
- i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti che di fatto esercitano funzioni in materia di sicurezza devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi debitamente comprovata;
- devono essere previsti presidi specifici di controllo interni sulla conformità a legge delle attività affidate e svolte in capo alle società prestatrici di servizi in outsourcing;

**b) principi in materia di attività di formazione ed addestramento:**

- deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia antinfortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

- deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori che comunque operano all'interno di Società per Azioni Autostrade Centro Padane con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti, con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;

**c) principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza:**

- deve essere adeguatamente effettuata ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come individuati nell'attività di valutazione dei rischi.

**13.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

L'attuazione dei principi elencati nel precedente capitolo, richiede, con riferimento alla singola attività sensibile individuata all'interno di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard cui le funzioni aziendali della società devono conformarsi.

**Politica per la salute e sicurezza**

La Politica della Sicurezza che sarà adottata e formalizzata nell'ambito dell'implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in linea con le linee guida INAIL, rappresenterà il quadro di riferimento dei principi da seguire e delle attività da svolgere dall'Organizzazione stessa per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

**Pianificazione**

Il Datore di Lavoro, nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro che la Società implementerà in linea con le linee guida INAIL, definirà e formalizzerà il Piano Annuale della Sicurezza, sulla base di quanto proposto dal Dirigente Delegato, avvalendosi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Piano Annuale della Sicurezza, in via generale, verrà formulato sulla base di:

- indicazioni della Politica per la Sicurezza;
- risultati del Riesame del Sistema;

- risultati degli incontri periodici (per esempio quelli con gli RLS) e della comunicazione interna relativa alla sicurezza;
- risultati della valutazione del rischio e indicazioni di eventuali aggiornamenti;
- andamento degli indicatori relativi alla sicurezza monitorati (ad esempio infortuni, mancati infortuni, ...);
- evoluzioni normative ed altri impegni che l'organizzazione assume (inclusi quelli contrattuali);
- opzioni tecnologiche utili a ridurre il rischio.

Il Piano Annuale della Sicurezza definirà:

- gli obiettivi (quantitativi, qualitativi e temporali) che l'organizzazione intende perseguire e le conseguenti azioni;
- i progetti migliorativi ed i relativi piani di sviluppo;
- i piani formativi, informativi e di sensibilizzazione ed il personale che deve essere coinvolto;
- le simulazioni e le esercitazioni necessarie a minimizzare i rischi.

Il Dirigente Delegato:

- curerà la comunicazione del Piano e i relativi obiettivi ai Responsabili delle Strutture coinvolte;
- verificherà periodicamente l'avanzamento delle attività riportate nel Piano Annuale della Sicurezza;
- monitorerà l'andamento del Piano Annuale della Sicurezza, al fine di segnalare al Datore di Lavoro eventuali scostamenti che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi fissati.

### **Identificazione e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è effettuata dal RSPP, secondo le disposizioni del Datore di Lavoro. Tale analisi è effettuata attraverso l'ispezione delle sedi medesime e sopralluoghi nelle aree di lavoro, condotta anche con il supporto degli enti tecnici aziendali responsabili della gestione degli edifici, degli impianti, delle diverse attività e, quando RSPP ne ravvisi l'opportunità, con la collaborazione del Medico Competente. Il Datore di Lavoro, con il supporto del Dirigente delegato, elabora il DVR in base alla documentazione predisposta dal RSPP, anche con il contributo del Medico Competente e dei RLS. Il DVR, così predisposto, deve indicare le misure da adottare (es. eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria, informazione/formazione/addestramento, dispositivi protezione individuale, programma di

miglioramento), nonché i ruoli dell'organizzazione tenuti a provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicati nell'organigramma per la salute e sicurezza.

Copia controllata del DVR, firmata dalle figure aziendali previste (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente) è conservata presso:

- Datore di Lavoro;
- RSPP;
- Dirigente Delegato.

### **Presidio degli Aspetti Legislativi**

Il RSPP verifica l'aggiornamento e l'adeguatezza dei riferimenti legislativi con rilevante impatto sulle tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro almeno annualmente e comunque in occasione di:

- rilevanti cambiamenti al Sistema di Gestione;
- impiego di nuovi prodotti, macchine, attrezzature o servizi; -introduzione di nuove modalità operative.

### **Attuazione e funzionamento**

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sistema di gestione della salute e sicurezza.

Inoltre, sono documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente. Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

### **Struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza**

Il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto quale Datore di lavoro l'Amministratore Delegato della Società, riconoscendogli, nell'esecuzione della delega, i conseguenti poteri organizzativi e di spesa.

Il Datore di lavoro ha le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia, in particolare:

- provvede all'elaborazione del DVR;
- designa il RSPP;
- vigila, in caso di delega di funzioni, sull'operato del dirigente delegato, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo adottati.

Il Dirigente delegato deve adempiere a tutti gli obblighi prescritti dalla normativa vigente per la sicurezza, secondo quanto previsto nelle rispettive deleghe, in particolare deve:

- supportare il datore di lavoro nell'effettuazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e relativa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- curare il buon funzionamento e i controlli del modello di organizzazione e di gestione della sicurezza, ivi inclusa l'attività del Medico Competente e la nomina dello stesso;
- curare lo svolgimento delle attività di natura organizzativa relativa alla gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e a luoghi di lavoro, interfacciandosi con gli Enti tecnici aziendali competenti;
- curare l'acquisizione e conservazione dei documenti e certificazioni obbligatorie di legge anche tramite gli Enti tecnici aziendali competenti per gli impianti, attrezzature e ambienti;
- curare la formazione e l'informazione dei preposti e dei lavoratori, anche tramite le strutture aziendali competenti;
- dare istruzioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai dirigenti con responsabilità di strutture organizzative.

I **Dirigenti**, secondo le istruzioni del Datore di lavoro o del Dirigente delegato, hanno la responsabilità di:

- dare attuazione, anche per il tramite dei loro preposti, nelle strutture di competenza, ai documenti di valutazione dei rischi;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori relativa ai contratti di appalto e d'opera;
- impartire disposizioni ai propri preposti, affinché questi ultimi vigilino sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori di tutte le procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza e sia fatto uso appropriato delle attrezzature e dei dispositivi individuali e collettivi di protezione;
- attivare la necessaria formazione, informazione e addestramento dei propri preposti e dei lavoratori, anche tramite le competenti strutture aziendali;
- supportare il datore di lavoro per l'effettuazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento, per quanto di competenza;
- partecipare alla formazione e all'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In via esemplificativa l'organizzazione dell'attività lavorativa comporta la responsabilità di:

- attuare tutti gli obblighi, sia di fonte giuridica che tecnica, in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche secondo le direttive impartite dal Datore di lavoro o da suo delegato e in funzione delle specifiche competenze aziendali;
- comunicare preventivamente al RSPP qualunque avvio di nuovi processi o attività operative (per esempio, internalizzazione di lavori prima affidati a ditte esterne);
- coadiuvare il Datore di lavoro o suo delegato nell'identificazione delle esigenze di sorveglianza sanitaria obbligatoria per i propri dipendenti;
- supportare il RSPP di riferimento nell'individuazione delle esigenze di Informazione, Formazione e Addestramento (di seguito IFA) per i propri dipendenti;
- comunicare preventivamente al RSPP innovazioni o variazioni in ambienti o impianti o in attività o processi produttivi o in macchine e attrezzature, ivi incluso l'inserimento di nuove attrezzature o sostanze, che non costituiscano mero riapprovvigionamento e che siano suscettibili di incidere sulle condizioni di salute e sicurezza di lavoro già applicate.

Nell'eventualità che il Dirigente sovrintenda personalmente alle attività dei lavoratori a lui sottoposti, avrà anche le responsabilità previste per il preposto e di seguito illustrate.

I preposti hanno la responsabilità di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (come disciplinato anche nelle procedure organizzative citate e nei manuali e istruzioni in materia di sicurezza di volta in volta emanati);
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, provvedendo – per quanto di propria competenza – ai relativi interventi correttivi;
- sovrintendere all'attività lavorativa dei lavoratori sottoposti, coordinandosi – ove necessario – con gli altri preposti le cui attività possano suscitare o subire interferenze con le proprie;
- curare lo svolgimento dell'addestramento o dell'affiancamento dei lavoratori;
- segnalare immediatamente al RSPP gli infortuni e i mancati infortuni, direttamente constatati o riferitigli dai lavoratori;
- partecipare alla formazione e all'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In linea generale il RSPP deve:

- individuare e valutare i fattori di rischio e le conseguenti misure preventive o correttive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e delle relative lavorazioni, verificando la congruenza del contenuto dei DVR vigenti rispetto alle realtà produttive;
- curare la consultazione preventiva dei RLS su eventuali variazioni di strutture, processi o attività, attrezzature o macchinari, con conseguente aggiornamento dei DVR, da proporre al Datore di lavoro;
- verificare che gli enti tecnici aziendali delle infrastrutture o ambienti di lavoro dispongano di documentazione tecnica, certificazioni, autorizzazioni relative all'edificio del sito produttivo e di quelle relative agli impianti connessi all'edificio stesso<sup>11</sup>, verificandone la coerenza.
- accertare, su richiesta degli enti aziendali, la specificità dei rischi e le reali esigenze di dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di misure di protezione collettive e organizzative per il personale interessato;
- curare l'attività di formazione e informazione dei lavoratori, ivi inclusa la consegna del materiale informativo (procedure o istruzioni operative);
- verificare lo svolgimento dei sopralluoghi periodici del Medico Competente;
- curare la predisposizione dei piani di emergenza e lo svolgimento delle relative esercitazioni periodiche;

- custodire le copie aggiornate e controllate dei: DVR e i prototipi dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), mettendoli a disposizione di Dirigenti, Preposti, RLS, Organi competenti e OO.SS., quando richiesto;
- svolgere il monitoraggio continuo e produrre la conseguente reportistica almeno semestrale delle prestazioni relative a salute e sicurezza sul lavoro;
- curare i rapporti e realizzare gli incontri periodici con i RLS, il Medico Competente, il Datore di lavoro o suo delegato, opportunamente verbalizzati, come prescritto dalla normativa vigente.

In linea generale l'ASPP ha la responsabilità, di supportare il RSPP nell'esecuzione delle varie attività sopra citate.

Il Medico Competente, operante secondo i principi della medicina del lavoro deve collaborare col datore di lavoro e con il SPP:

- alla valutazione dei rischi, eventualmente anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria; -alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori, ivi incluse le misure relative alla maternità;
- all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

Il Medico Competente deve, inoltre:

- effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- eseguire sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro;
- definire, in collaborazione con il RSPP, i protocolli sanitari relativi alle diverse tipologie di accertamenti;
- concordare le modalità di effettuazione degli accertamenti specialistici e di tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio.

I singoli lavoratori, come previsto dalla normativa vigente, hanno principalmente la responsabilità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo in cui operano e sulle quali possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ricevute, ai mezzi forniti dall'azienda e alle prescrizioni organizzative.

I lavoratori in particolare devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro o suo delegato, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale (come disciplinato anche nelle procedure organizzative citate e nei manuali e istruzioni in materia di sicurezza di volta in volta emanati);
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento appositamente organizzati;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente al preposto gli infortuni e i mancati infortuni, direttamente constatati, con specifica determinazione delle relative modalità di realizzazione.

I RLS, come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione obbligatoria;
- ricevono le informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli

impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali, mentre la relativa documentazione viene resa disponibile presso RSPP;

- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- formulano proposte e promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipano alla riunione periodica (art. 35, D.Lgs. 81/2008);
- informano i RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Al Committente, nei casi in cui nomini il Responsabile dei Lavori rimangono le seguenti responsabilità:

- designazione o sostituzione del Responsabile dei lavori;
- vigilanza sull'adempimento degli obblighi dello stesso.

La mancata vigilanza sull'operato del Responsabile dei lavori comporta una risalita della responsabilità.

Nel caso eventuale in cui il Committente non nomini il Responsabile dei Lavori egli ha le responsabilità di seguito indicate.

Il Responsabile dei lavori deve nelle fasi di progettazione dell'opera:

a) attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 14 (Misure generali di tutela) D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:

- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 l'attuazione, di quanto sopra previsto, avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

b) prendere in considerazione, nella fase della progettazione dell'opera, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- c) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- d) richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni /sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti<sup>18</sup>.
- e) trasmettere all'Ente cui è stata inoltrata la Denuncia Inizio Attività (DIA) oppure che ha rilasciato il permesso/licenza/autorizzazione alla costruzione, in copia i documenti:
- notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII (Contenuto della notifica preliminare) del D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
  - documento unico di regolarità contributiva<sup>19</sup> delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  - dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui ai punti precedenti c) e d);
- f) ricevere dall'appaltatore il POS e, se non previsto il PSC, redigere il DUVRI e (nelle ipotesi di cui all'art. 131 D.Lgs. 163/06) ricevere dall'impresa esecutrice il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); detti piani costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
- g) prima dell'inizio dei lavori, trasmettere alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti la notifica preliminare nei seguenti casi (art. 99 D.Lgs. 81/08):
- cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
  - cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
  - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
- Inoltre, in presenza, anche non contemporanea, di almeno due imprese esecutrici (ivi compresa la committente, ove sia incaricata dell'esecuzione di una fase del lavoro) deve:
- designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione; a esclusione dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire (in base alla normativa vigente) e dei lavori, sia pubblici che privati, di importo inferiore ad euro 100.000.

In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;

- designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori; -verificare<sup>21</sup> l'adempimento degli obblighi del CSP e del CSE (quali ad esempio PSC, Fascicolo cantiere, attività di controllo);
- adottare congrue misure di controllo e sanzione nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche in relazione alle segnalazioni del CSE, che deve trattare con sollecitudine.

Il CSP ha la responsabilità di:

- redigere il PSC;
- predisporre un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell'opera;
- coordinare l'applicazione, dei principi e delle misure generali di tutela definiti dal Committente (o dal RUP) nelle fasi di progettazione dell'opera.

Il CSE ha la responsabilità di:

- verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
- verificare l'idoneità del POS e la coerenza col PSC;
- adeguare il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni normative o alle prescrizioni del PSC ove previsto, da parte delle imprese;
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni; redigere il PSC e predisporre il fascicolo dell'opera nei casi di cui non sia stato designato il Coordinatore per la progettazione.

### **Contratti di appalto**

La procedura per l'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera (Art. 26, D. Lgs. 81/08)" indica le linee guida esemplificative dell'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. per quanto concerne la gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera (es. consulenza, formazione, servizi), con esclusione di quelli ricadenti nella procedura inerente l'applicazione del Titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei o mobili).

Tale procedura definisce inoltre le responsabilità in merito ai costi della sicurezza e alla redazione del DUVRI.

### **Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili**

La procedura per l'applicazione del Titolo IV, capo I, del D. Lgs. 81/2008 (Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili)", definisce le linee guida applicative del Titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo 81/08 per ciò che concerne i lavori nel settore dei cantieri edili e di ingegneria civile.

Tale Procedura definisce i principali obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere.

In particolare, il Responsabile Lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare secondo quanto previsto dalla norma operativa "Verifica Idoneità tecnico professionale delle imprese (Art. 90 D.Lgs. 81/2008)".

Il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica il rispetto delle disposizioni derivanti dalla legislazione vigente attraverso adeguate modalità di controllo e vigilanza, in particolare:

- designa il CSP, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e ne verifica l'adempimento degli obblighi;
- designa il CSE dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori e ne verifica l'adempimento degli obblighi secondo quanto previsto dalla norma operativa "Criteri di Vigilanza sull'attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili(D.Lgs. 81/2008)";
- adotta opportune misure di controllo e sanzione nei confronti di appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi in relazione alle segnalazioni del CSE.

### **Informazione, Formazione e Addestramento (IFA)**

La" Procedura per gli adempimenti su informazione, formazione e addestramento per salute e sicurezza dei lavoratori" definisce le attività e le responsabilità relative. In particolare, la funzione Risorse Umane comunica l'inserimento, la nuova assunzione, il trasferimento, il distacco o il cambiamento mansione, al RSPP per la conseguente attivazione di iniziative IFA.

Le iniziative di informazione e formazione sono coordinate dal Dirigente Delegato, coadiuvato dal RSPP che provvede alla pianificazione e, successivamente, alla realizzazione dei corsi di formazione interni o esterni e, per casi particolari, nuove lavorazioni o attività, può avvalersi del supporto

specialistico delle Strutture aziendali e della collaborazione con il Medico competente, per definire i contenuti per i nuovi corsi.

Le attività di IFA sono soggette ad aggiornamento, in funzione dell'evoluzione degli specifici rischi.

### **Comunicazione, Partecipazione e Consultazione**

Il Dirigente Delegato, per le tematiche di competenza, supporta il Datore di Lavoro nel:

- documentare l'impegno per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- rispondere a richieste esterne relative ai rischi per la sicurezza e la salute significativi delle attività e dei servizi dell'azienda;
- divulgare la Politica e gli Obiettivi della Sicurezza;
- gestire il ricevimento della documentazione e la risposta, per quanto di competenza, alle richieste provenienti dalle organizzazioni esterne interessate, relativamente agli aspetti del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro (SGSSL) implementati.

La comunicazione interna fra i vari livelli e strutture aziendali è attuata attraverso gli strumenti aziendali messi a disposizione quali: e-mail, intranet e comunicati. La comunicazione con gli appaltatori ed i visitatori, dal punto di vista contrattuale è descritta dalla "Procedura per l'applicazione dell'art. 26 d.lgs. 81/08", altrimenti avviene attraverso opuscoli, video informativi, segnaletica e/o cartellonistica.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è informato in merito ai ruoli organizzativi nell'ambito del SGSSL e consultato in merito a cambiamenti che influenzano la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 35 D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine, sono previsti incontri periodici tra RSPP e medico competente.

Sulla base dei risultati degli incontri di cui sopra si pianificano le azioni migliorative e l'eventuale diffusione di informativa al personale.

### **Verifica**

Il Dirigente Delegato, con il supporto del RSPP, governa il sistema di monitoraggio interno e di reporting al fine di verificare le performance e i possibili punti di miglioramento.

Il sistema di monitoraggio interno e di reporting è mantenuto attivo attraverso la consuntivazione di opportuni indicatori di prestazione, definiti anche nelle Procedure e nelle Norme operative.

Da un punto di vista più operativo, RSPP cura la raccolta dei dati relativi agli indicatori del SGSSL. Il sistema di controllo complessivo è integrato, sulla base di Procedure/ Norme Operative di volta in volta adottate, con:

- la valutazione del RSPP e dell'Ufficio Contenzioso che potrà avvalersi dell'eventuale supporto tecnico delle strutture competenti, degli infortuni e dei mancati infortuni;
- la valutazione delle non conformità;
- i presidi di controllo degli immobili e degli impianti annessi;
- i presidi di controllo delle attrezzature e delle macchine;
- i presidi di controllo dell'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze del personale.

In particolare, attraverso l'applicazione delle modalità operative descritte nella Norma Operativa "Gestione di notizie di infortunio e mancato infortunio", il Dirigente Delegato attua tra l'altro il controllo e il monitoraggio di infortuni e mancati infortuni, definendo appropriate azioni di miglioramento a valle dell'analisi degli eventi manifestatisi.

#### **Conformità normativa**

Sono previsti specifici presidi di controllo della conformità normativa, in base ai quali, a seguito della diffusione di aggiornamenti normativi, la verifica della conformità legislativa deve essere effettuata dal Datore di Lavoro o Dirigente delegato o Dirigente durante la normale attività operativa e di vigilanza, e dal RSPP attraverso verifiche interne finalizzate al monitoraggio dell'aggiornamento delle norme e leggi di riferimento per la corretta applicazione dei relativi requisiti.

Inoltre, le Strutture Preposte alla Manutenzione hanno la responsabilità, negli ambiti di loro pertinenza, di verificare, con il supporto del RSPP, la conformità normativa di immobili e impianti annessi, secondo quanto previsto dalla norma operativa "Criteri di presidio aspetti legislativi e altre prescrizioni e verifica della conformità".

#### **Non conformità, azioni correttive e azioni preventive**

Le modalità di gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive sono definite dalla Norma Operativa "Gestione audit interni o ai fornitori , non conformità, azioni correttive o preventive" applicata integralmente. Le modalità di segnalazione e di valutazione di incidenti ed infortuni sono definite nella Norma Operativa "Gestione di notizie di infortunio e mancato infortunio" le modalità di pianificazione delle conseguenti azioni correttive e preventive sono riportate nel DVR.

L'azienda incoraggia il personale e i propri fornitori operanti presso le sedi aziendali che hanno piena libertà di segnalazione di incidenti ed infortuni e non sono messe in atto azioni di alcun tipo per ostacolarli.

È compito del RSPP raccogliere le informazioni relative ai mancati infortuni e valutarne il loro andamento al fine di pianificare eventuali azioni preventive, utili ad evitare infortuni futuri.

### **Verifiche interne**

Il Sistema applica quanto previsto dalla Norma Operativa “Gestione audit interni o ai fornitori , non conformità, azioni correttive o preventive”. Gli eventuali scostamenti tra le modalità formalizzate nelle Procedure/ Norme operative del SGSSL (rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente e disciplinato organizzativamente) e l’attività operativa, possono essere rilevati dal Datore di Lavoro/ Dirigente Delegato/ Preposto nello svolgimento dell’attività operativa oppure nel corso di audit interni al Sistema o mediante segnalazione al RSPP, a mezzo di e-mail o altro strumento di comunicazione sempre in forma scritta.

Il RSPP è competente per la gestione delle registrazioni degli scostamenti, secondo le modalità definite dalle singole procedure/linee guida o norme operative, garantendone la riservatezza e la sicurezza in coerenza con i principi normativi di cui al D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy).

Nell’ambito del SGSSL è istituita un’attività di verifica operativa interna realizzata mediante auditor specialistici adeguatamente formati.

L’Ufficio Contenzioso svolge l’attività di coordinamento delle risorse impiegabili nelle verifiche interne al fine di ottimizzare le attività formalizzando il programma degli audit.

Il processo di verifica interna si realizza attraverso le seguenti macrofasi:

- pianificazione degli audit interni secondo le indicazioni del Datore di Lavoro;
- svolgimento dell’attività di verifica;
- incontro finale;
- follow up.

Il programma delle verifiche interne viene, di norma, approvato in fase di riesame e costituisce allegato al Piano Annuale.

L’attività di audit si basa su un flusso informativo continuo tra l’auditor e le Strutture coinvolte/ interessate dalle attività di verifica svolte.

In corso di svolgimento dell’attività di verifica, l’auditor ha accesso a tutta la documentazione del sistema e il personale coinvolto nelle verifiche interne del SGSSL ha la responsabilità di agevolare l’attività.

L’attività di audit viene formalizzata nel relativo Rapporto, in cui possono essere indicati gli eventuali scostamenti tra le modalità operative formalizzate nell’ambito del SGSSL e quanto realmente realizzato.

La formalizzazione del Rapporto deve essere preceduta da un incontro tra valutatori, valutati e personale coinvolto nell'audit al fine di condividere gli esiti dell'attività svolta.

Gli eventuali scostamenti rilevati in sede di verifica interna condivisi con il Dirigente Delegato e le azioni correttive individuate a miglioramento del sistema esistente sono conservati a cura del Responsabile del Sistema in apposito Registro.

### **Riesame della Direzione**

Con frequenza almeno annuale, il Datore di Lavoro procederà, a seguito dell'implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al Riesame del SGSSL, al fine di verificarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia e di valutare le opportunità di miglioramento e le eventuali esigenze di aggiornamenti anche relativi alla Politica o agli Obiettivi perseguiti.

Il Riesame si basa sui seguenti elementi in ingresso:

- risultati dei progetti di miglioramento;
- risultati ed avanzamento del Piano Annuale della Sicurezza;
- risultati emersi dalla consultazione con gli RLS;
- risultati emersi dalle verifiche effettuate e le valutazioni conseguenti lo stato di applicazione del SGSSL;
- valutazione dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro;
- stato dell'arte in materia di conformità normativa rispetto alla legislazione vigente;
- prestazioni dei processi e andamento statistiche infortuni e mancati infortuni;
- andamento delle Non Conformità ed eventuali Azioni Correttive e Preventive relativo alla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- situazione relativa alle Non conformità ancora "aperte" che non hanno avuto soluzione attraverso i canali previsti;
- azioni a seguire da precedenti riesami;
- modifiche pianificate che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione;
- raccomandazioni per il miglioramento;
- risultati del monitoraggio degli obiettivi;
- stato del Sistema di Gestione con riferimento alle modifiche apportate rispetto al periodo precedente;
- andamento degli incontri di formazione e addestramento del personale.

Il Riesame favorisce l'assunzione delle decisioni e azioni in merito a: -miglioramento dell'efficacia del SGSSL e dei suoi processi; -aggiornamento del Piano Annuale della Sicurezza.

### **13.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

## 14. PARTE SPECIALE F: I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

### 14.a La tipologia dei reati

Il legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs. 231/2001, con l'approvazione del D.Lgs. 231/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III Direttiva Antiriciclaggio). L'art. 63 c. 3 ha introdotto un nuovo art. 25 *octies* nel D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.*

Per espressa disposizione del 3° comma dell'art. 648, tale delitto ricorre anche quando l'autore dello stesso da cui il danaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato è attenuato quando la ricettazione sia di particolare tenuità (2° comma).

La *ratio* della norma è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (cd. reato presupposto) al quale però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione, e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto; è irrilevante, invece, il fatto che ne sia noto l'autore (Cass. 3-7-1990, n. 9573).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, escluso l'autore o il complice del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale delitto precedente.

La condotta consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

*Occultare* significa nascondere il bene dopo averlo ricevuto.

Per *intromissione* si intende ogni attività di mediazione, tra l'autore principale del reato e il terzo acquirente.

La giurisprudenza ha ritenuto possibile la ricettazione di beni immobili per l'ipotesi in cui essa si concreti in un acquisto, ben potendo questo avere ad oggetto anche immobili. (Cass. 16.1.1991).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

### **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

*Risponde di tale delitto, chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Lo scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

*a) nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.*

E' il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il danaro o valori e li cambia con moneta o valori diversi. E' irrilevante che il denaro venga cambiato con altro denaro o con beni diversi e che i beni vengano cambiati con altri beni o con denaro: il reato sussiste in ogni caso (così ad es.: risponde del reato l'impiegato di banca che ritira il danaro e poi, tramite una filiale estera della banca, acquista all'estero beni mobili);

*b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.*

In questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di cd. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione (integration).

La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti

Il dolo richiesto per la punibilità è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di cd. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene, o dell'altra utilità.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

*Risponde di tale delitto chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.*

Lo scopo della norma è duplice: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel c. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

*Impiegare* è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

### **Differenze tra il reato di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminate previste dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 *ter* c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 *bis* c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 *ter* c.p. (Cass. Pen. n. 6534 del 2.6.2000).

#### **Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

Secondo l'art 3 della legge 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, commette reato di autoriciclaggio chi ricicla in prima persona, cioè impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio viene quindi incluso nel catalogo dei reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità d'impresa; nel caso di reimpiego all'interno di un'attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall'azienda nell'interesse o a vantaggio della stessa, la società potrà essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

L'introduzione di questo nuovo reato nel panorama legislativo italiano ha creato le condizioni per una forte correlazione con il già esistente reato tributario; basti pensare infatti che quest'ultimo, per sua natura, normalmente genera un vantaggio economico, ottenuto in genere da evasioni fiscali, condotte illecite, dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli che portano a un risparmio d'imposta o a dei proventi che sono solitamente reinvestiti direttamente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, creando le condizioni per la commissione dei due reati, con una sola azione.

Questa correlazione può decadere solamente nel momento in cui si dimostra che l'intenzione ad ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro derivante da reato tributario, non esiste, poiché l'impiego di denaro ottenuto da illeciti in campo fiscale, risulta direttamente riportato nelle scritture contabili societarie, e quindi dovrebbe escludersi il reato di autoriciclaggio.

Questo nuovo reato è stato concepito con l'obiettivo principale di potenziare la lotta all'evasione fiscale, portando alla diretta conseguenza e necessità da parte delle società di valutare e considerare gli effetti della propria responsabilità amministrativa potenziando l'intero sistema di controllo per evitare il prodursi dello stesso.

Dal punto di vista sanzionatorio, sono state predisposte pene differenziate a seconda della gravità del delitto; sono infatti previste sanzioni penali con la reclusione da uno a otto anni e una multa da 2.500 a 25.000 euro per le persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio, oltre a sanzioni amministrative a carico dell'ente, qualora si dimostri interesse o vantaggio ottenuto dallo stesso con sanzioni pecuniarie fino a 1000 quote.

#### 14.b I processi sensibili

Società per Azioni Autostrade Centro Padane non rientra, per il settore merceologico in cui opera tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (ai sensi dell'art. 14 c. 1 lettera c). Tuttavia, la società può astrattamente commettere uno dei reati di cui all'art. 25 octies anche al di fuori dell'attività di recupero crediti, nell'ambito dei propri processi aziendali.

Per le fattispecie in esame, vengono definite:

**aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti. Si indicano, a titolo di esempio:

1. Contratti di acquisto e vendita di prodotti con controparti, fornitori, subappaltatori etc..;
2. Utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti;
3. Transazioni finanziarie con controparti.
4. Attività di esazione e gestione casse, vendita tessere Viacard nei Punto Blu
5. liberalità e realizzazione opere no profit in favore di enti privati o pubblici

**aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato, quali, ad esempio il settore amministrativo e finanziario, quello commerciale o le attività di sponsorizzazione.

Sinteticamente, può affermarsi che la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale potrebbe, potenzialmente, avvenire nell'ambito dei seguenti processi:

- AMMINISTRAZIONE
- GESTIONE CASSA
- IMPIANTI TECNOLOGICI
- LIBERALITA'
- MAGAZZINO

#### **14.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

La presente parte speciale prevede l'espreso divieto a carico dell'Amministratore, dei dirigenti, dei dipendenti e dei consulenti della società eventualmente coinvolti nei processi sensibili di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *octies*);
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- d) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico;
- le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte;
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.

E' previsto, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dell'Amministratore, dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Consulenti:

- a) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'acquisto o vendita di prodotti, alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- b) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

#### 14.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

L'azienda ha posto a presidio del rischio di commissione di reato le seguenti procedure:

PR-UCA-01	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
PR-PER-01	UFFICIO PERSONALE
PR-AMG-03	ACQUISTI
PR-AMG-04	CARBURANTE
PR-AMM-01	INCASSI DA PEDAGGI

oltre a tutte le procedure amministrative (PR-AMM-xx) quale presidio alla realizzazione dei reati prodromici al reato di autoriciclaggio.

#### 14.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nel documento denominato 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- vigilare sulle transazioni finanziarie, soprattutto se superiori ad una soglia predeterminata e alle procedure di acquisto ed approvvigionamento, soprattutto se effettuate in deroga o nei confronti di soggetti diversi dai fornitori qualificati.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;

- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto, alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Società per Azioni Autostrade Centro Padane, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- f) comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca di Italia.

## 15. PARTE SPECIALE G: I REATI DI FALSO NUMMARIO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

### 15.a La tipologia dei reati

*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall'art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

#### **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati art. 464 c.p.)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni<sup>(1)</sup> e con la multa fino a cinquecentosedici euro<sup>(2)</sup>.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo<sup>(3)(4)</sup>.*

#### *Note*

*(1) Sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981.*

*(2) Pena aggiornata a norma dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. (*

*(3) L'ipotesi di cui al c. 2 corrisponde alla figura prevista nell'art. 457. Per la dottrina dominante non è un autonomo reato, bensì un'attenuante del reato base previsto nel c. 1 (ciò è rilevante ai fini delle ammissibilità del giudizio di prevalenza o equivalenza [v. 69]).*

*(4) Il tentativo si ritiene configurabile, purché non si provi che il soggetto deteneva i valori falsificati al fine di metterli in circolazione, nel qual caso ricorrerebbe la fattispecie consumata di cui all'art. 459.*

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32]*

*1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori*

*2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate

### **15.b I processi sensibili**

Sulla base delle analisi condotte, la Società ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del Decreto, con espresso riferimento all'ipotesi di cui all'art. 473, esclusa ogni altro delitto richiamato nell'art. 25 bis D.Lgs. 231/01:

- Registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni;
- Acquisti nell'ambito dell'esecuzione di contratti di appalto
- Gestione casse esazione e Punti Blu
- attività che prevedano il ricorso all'uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni altrui (es.: attività di progettazione)

In particolare, sono stati identificati i seguenti Processi sensibili:

- AMMINISTRAZIONE;
- GESTIONE CASSE
- RISORSE UMANE
- PROGETTAZIONE.

### **15.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico;
- le procedure operative/ regolamenti interni relativi alle gare e alla vendita di prodotti;

- le procedure operative /regolamenti interni relativi al controllo delle certificazioni e, comunque, in materia di ambiente, sicurezza, salute;
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di approvvigionamento beni e controllo qualità.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine;
- nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale o nell'attività di progettazione occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla Società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

#### **15.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Per l'esecuzione dei servizi aziendali è opportuno che tutti i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività operino sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle norme interne, sotto la supervisione di un soggetto dotato di apposito potere di coordinamento e vigilanza.

Per le operazioni riguardanti la registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni, i

protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali verso la PA siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- sia prevista un'attività di sorveglianza, anche da parte di eventuali consulenti esterni, in grado di monitorare eventuali conflitti, anche a livello internazionale, sul marchio e/o brevetto per il quale è richiesta la registrazione;
- qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice di Comportamento e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le attività di riscossione è fatto divieto di mettere in circolazione o spendere monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede; -di contraffare e/o utilizzare marchi o segni distintivi ovvero brevetti contraffatti o alterati

E' indispensabile, inoltre denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, l'avvenuta ricezione di monete contraffatte o alterate con indicazione di ogni circostanza utile all'individuazione del soggetto che le abbia poste in circolazione

### **15.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

## 16. PARTE SPECIALE I: I REATI AMBIENTALI

### 16.a La tipologia dei reati

In relazione ai reati ambientali di cui al D.Lgs. 107/2011, si riportano di seguito unicamente le condotte ritenute applicabili alla Società Società per Azioni Autostrade Centro Padane, onde definirne i presupposti giuridici ed applicativi.

#### **Omessa Bonifica**

*Ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.*

*In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.*

*Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".*

La norma, come si vede, distingue due ipotesi: da un lato, la condotta del soggetto che cagiona l'inquinamento del sito e non provveda alla bonifica, dall'altro la mancata comunicazione ai sensi dell'art. 242 T.U.A..

La Suprema Corte (ha precisato che il reato di mancata effettuazione della comunicazione non è configurabile nei confronti di colui che - pur proprietario del terreno - non ne abbia cagionato l'inquinamento.

La disciplina in tema di bonifica di siti contaminati non si applica nel caso di abbandono di rifiuti. Qualora, a seguito di rimozione o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, sia accertato il superamento dei limiti di attenzione, occorre procedere alla

caratterizzazione dell'area, al fine di accertare la eventuale necessità di bonificare l'area. In altre parole, la procedura di bonifica deve essere attivata solo dopo che si sia accertato il superamento dei livelli di attenzione.

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 51**bis** del D. Lgs. 22/1997 è stato riprodotto dalla fattispecie contemplata dall'art. 257 del D.Lgs. 152/2006, posto che entrambe le norme prevedono la punibilità di chiunque cagioni l'inquinamento di un sito e non provveda alla sua bonifica. Si tratta, in entrambi i casi, di un reato di evento, a condotta libera, sottoposto ad una condizione obiettiva di punibilità negativa.

Nelle due fattispecie ora citate l'evento è, però, preso in considerazione diversamente, in quanto, mentre in quella disciplinata dall'art. 51**bis** del D.Lgs. 22/1997 l'evento consiste nell'inquinamento o nel pericolo di inquinamento, desumibile, rispettivamente, dal superamento o dall'avvicinamento dei limiti di accettabilità, in quella di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste nel solo inquinamento, con esclusione del pericolo di inquinamento.

#### **Scarichi in reti fognarie (Art. 107 codice ambientale -dlgs. 152/06)**

*1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che capitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.*

*2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.*

*3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.*

*4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.*

*Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.*

---

**Scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (Art. 103 codice dell'ambiente -Dlgs. 152/06)**

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

**Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 104 codice dell'ambiente -Dlgs. 152/06)**

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate

delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' revocata.

## 16.b I processi sensibili

Fermo restando che Società per Azioni Autostrade Centro Padane è complessivamente chiamata a gestire correttamente l'intero ciclo di trattamento e smaltimento dei propri rifiuti aziendali (beni strumentali obsoleti, toner, cancelleria etc.), e che la mancata osservanza delle prescrizioni in tema di rifiuti comporta di per sé l'instaurazione di profili penali, anche con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01, in riferimento ai reati che precedono (art. 257 – 107 e 103 del D.Lgs. 152/2006), dal documento di risk assessment è emerso che i processi più direttamente esposti al rischio di commissione reati sono:

- DIREZIONE LAVORI
- GESTIONE SINISTRI
- MAGAZZINO
- MONITORAGGIO TRATTA AUTOSTRADALE

Si è proceduto ad esclusione di alcune delle fattispecie previste dal Decreto in quanto le attività da esse previste non risultano esercitate da Società per Azioni Autostrade Centro Padane (es. cattura e prelievo di animali protetti, inquinamento provocato dalle navi, traffico di rifiuti, traffico di rifiuti radioattivi, deposito di rifiuti sanitari).

Sulla base dell'attività di analisi dei rischi condotta, le“attività sensibili” più specificatamente a rischio sono state circoscritte alle seguenti:

**a) Attività operative**, direttamente poste in essere dalla società, quali:

- Gestione amministrativa e documentale del ciclo dei rifiuti, concernente la selezione dei fornitori dei servizi ambientali, la gestione amministrativa dei rifiuti (formulari, registri, MUD) e la redazione bando di gara e capitolato d'appalto per la parte inerente la gestione dei rifiuti.
- Assistenza e soccorso alla rete autostradale concernente l'assistenza e soccorso alla rete autostradale, gestione emergenze, manutenzione dell'infrastruttura (ripristino manto stradale, pulizia di materiali dispersi, ecc.).

- Gestione operativa del ciclo dei rifiuti: Individuazione, recupero, trasporto di rifiuti all'interno delle rete autostradale, gestione depositi temporanei nei CSA, affidamento a gestori ambientali, compilazione formulari e registri carico/scarico.
  - Controllo delimitazione rete autostradale.
  - Costruzione e manutenzione opere attraverso il controllo e monitoraggio sul rispetto degli obblighi ambientali nei lavori appaltati e la gestione diretta e coordinamento di piccole manutenzioni lungo la rete autostradale.
  - Manutenzione ordinaria casse esazione, Aree di Servizio e loro pertinenze comprendente la progettazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria, in particolare la gestione degli impianti idrici presso le Aree di Servizio (reti fognarie e disoleatori) e il monitoraggio di eventuale presenza di amianto nelle infrastrutture della Società.
  - Gestione impiantistica comprendente la gestione, monitoraggio della parte impiantistica della Società lungo la rete autostradale, e delle necessarie autorizzazioni, incluso i depuratori nelle Aree di Servizio e la manutenzione straordinaria delle cisterne nelle Aree di Servizio.
- b) **Attività indirette**, ovvero le attività che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei Reati ambientali, potrebbero costituire fase prodromica o fattore abilitante ai fini della loro possibile commissione in successive fasi dell'operatività aziendale:
- Gestione rapporti commerciali con i gestori concernente la gestione dei rapporti commerciali con i gestori idrocarburi e non nelle Aree di Servizio ed identificazione delle obbligazioni contrattuali dei gestori oli e non oli relativi alla tematica ambientale e monitoraggio sul rispetto degli stessi.
  - Gestione della progettazione lavori, servizi e forniture, comprendente la valutazione degli aspetti e impatti ambientali del progetto e la progettazione manutenzione opere stradali, o edifici e progettazione nuove opere e completamenti.

#### **16.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;

- procedure interne istituite per lo smaltimento dei Rifiuti;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

E' fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di bonifica dei siti, scarichi in reti fognarie o scarichi nel suolo o nel sottosuolo, o in generale atti a realizzare uno dei reati ambientali che costituiscono reato presupposto ex D.Lgs. 231/01;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso dei principi di tutela dell'ambiente, controllando l'impatto diretto ed indiretto delle proprie attività, prodotti e servizi, ponendosi obiettivi di salvaguardia ambientale.

#### **16.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

In attuazione dei principi generali di cui sopra e coerentemente con l'impegno aziendale di tutela dell'ambiente anche al di fuori della mera azione preventiva dei reati richiamati, gli Esponenti aziendali adottano protocolli concreti atti a:

- tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali indotti nei fornitori e ritenuti significativi;
- ottimizzare e ridurre la produzione di rifiuti aziendali;
- ottimizzare e ridurre l'utilizzo delle materie prime impiegate;
- ottimizzare e ridurre il consumo di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili;
- aggiornarsi costantemente sulle migliori tecnologie disponibili nel proprio settore di attività;
- contribuire alla diffusione di una cultura ambientale intervenendo con la formazione dei propri dipendenti e con la informazione e sensibilizzazione dei fornitori, subappaltatori e clienti
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente;
- valutare preventivamente il potenziale impatto sull'ambiente circostante conseguente lo svolgimento delle proprie attività
- sostituire tutto ciò che ha un potenziale impatto negativo sull'ambiente con ciò che non è impattante o è meno impattante e, comunque eliminare o mitigare eventuali effetti lesivi dell'ambiente connessi alle proprie condotte o all'utilizzo di materiali inquinanti.

## **16.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Ove il nominato Organismo di Vigilanza dovesse difettare della idonea competenza tecnica in materia ambientale, il medesimo, nell'ambito del proprio potere discrezionale ed autonomia di spese si avvarrà dei più accreditati professionisti del settore.

## 17. PARTE SPECIALE K: I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED INDUZIONE INDEBITA A DARE E PROMETTERE UTILITÀ

### 17.a La tipologia dei reati

Il disegno di legge «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» DDL 2156 - b (cosiddetto ddl antiriciclaggio), approvato definitivamente dalla camera il 31.10.2012, inserisce nel D.Lgs. 231/01 il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione ed il reato di **corruzione tra i privati** (art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D.Lgs. 231/01) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile (come rilevato da Transparency International, l'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

La nuova formulazione è, pertanto, la seguente

#### **Art. 2635. - (Corruzione tra privati)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».*

L'introduzione del reato di corruzione tra privati mira a colpire i crescenti fenomeni di malcostume tra imprese, sino ad oggi sanzionabili solo sul piano civile qualora lesivi della concorrenza o integranti ipotesi di infedeltà del dipendente o dell'agente.

In realtà è una costruzione più nominale - concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri. Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, nell’art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.

Il reato così come previsto dal legislatore italiano non è perciò diretto a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

Il Legislatore prevede la procedibilità d’ufficio qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza.

Può essere chiamato a rispondere ai sensi del disposto del D.Lgs. 231/01 unicamente la società che abbia un rapporto organico con il corruttore, non quella del corrotto.

**Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

In merito all’intervento normativo sul precedente reato di Concussione previsto dall’art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute all’art. 317 come novellato ed all’art. 319-quater.

Nella previgente versione, il reato di concussione puniva “il *pubblico ufficiale* o l’*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo *pubblico ufficiale* (non più l’incaricato di pubblico servizio), solo quando *costringe* (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il *pubblico ufficiale* quanto l’*incaricato di pubblico servizio* qualora *inducano* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).

Il risultato, ricavabile dal dato letterale, appare il seguente: ora l’*incaricato di pubblico servizio* che *costringa* taluno alla dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater.

## 17.b I processi sensibili

Per quanto concerne il reato di cui all’art. 319 ter si rimanda alle considerazioni già svolte in tema di concussione, reato con il quale condivide presupposti, finalità, aree di rischio e presidi.

In relazione alla condotta, penalmente rilevante, di corruzione tra privati, nell’enunciazione di cui al paragrafo che precede, risultano quali processi a rischio, quelli nei quali la Società, in senso lato, sia titolare di un’iniziativa economica e commerciale che possa indurla a rivestire il ruolo di corruttore. Si è ritenuto, pertanto, che il rischio di commissione del reato sia correlabile al “sistema azienda” senza associarlo a specifici processi sensibili.

Il reato di corruzione tra privati, in analogia ad altri crimini corruttivi può essere realizzati mediante l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al privato, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, il reato corruttivo può essere realizzato mediante l’erogazione o la promessa di erogazione di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;

- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal corrotto a condizioni ingiustamente vantaggiose

**purchè tali utilità costituiscano un vantaggio per il corrotto e contestualmente un danno alla società cui il medesimo appartiene.**

#### **17.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di Società per Azioni Autostrade Centro Padane.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 ter del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di elargire o promettere denaro a privati per finalità corruttive;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati così da determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito.

#### **17.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo**

Fermo quanto delineato quale presidio generale, gli Esponenti di Società per Azioni Autostrade Centro Padane, nell'improntare i propri comportamenti ai più alti principi di trasparenza, nell'ambito delle attività commerciali con privati, nell'istituzione di partnership o altro, dovranno garantire la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità delle iniziative.

In particolare, nei processi a rischio i Destinatari sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli eventuali accordi di associazione con i Partner, collaboratori esterni, clienti etc devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali elementi di non congruità;
- le iniziative commerciali maggiormente significative devono essere condotte nel rispetto del principio di segregazione dei poteri e, comunque, verificata la reciproca utilità delle parti;
- devono evitarsi o sospendersi i contatti con soggetti terzi la cui reputazione e correttezza professionale sia dubbia o le cui finalità non siano concordi agli scopi della Società cui appartengono.

#### **17.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso a tutta la documentazione aziendale, ivi comprese le comunicazioni informali intercorse tra esponenti della società e privati, ove inerenti accordi negoziali o prenegoziali.